

CONTRATTO D' APPALTO

stipulato per Atto Pubblico Notarile Informativo ex art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), così come modificato dal D.L. 18/04/2019, n. 32, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 92 del 18/04/2019 e che verrà conservato a norma presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con L. 17 dicembre 2012 n. 221

TRA

l'"**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale**",

(C.F./ P.IVA: 02443880998)

E

il **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** tra le Società:

ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A. (C.F. 15323181006) quota di partecipazione 70% (settanta per cento);

SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S. quota di partecipazione 30% (trenta per cento)

avente ad oggetto l'affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della Nuova Diga foranea del Porto di Genova (P.3062)

R.U.P. DOTT. ING. MARCO VACCARI

Codice CIG 9087388DCC - CUP: C39B18000060006

Importo complessivo dell'affidamento € 751.784,71. oltre IVA.

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
GENOVA
Registrato il 24/03/2023
n. 9728
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di marzo,
in Genova, Via Roma civico otto interno otto.

Avanti me Dottor GIUSEPPE CASTELLANA, Notaio alla residenza di
Genova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Genova e Chiavari,

SONO COMPARSI I SIGNORI

DA UNA PARTE

- MANSUETO FABRIZIO, nato a Genova il giorno 28 dicembre 1972,
domiciliato per la carica a Genova, Palazzo San Giorgio, Via
della Mercanzia civico 2,

il quale interviene al presente atto quale Dirigente dello
Staff Programma Straordinario della **"Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ligure Occidentale"** (di seguito anche "Autori-
tà"), Ente pubblico non economico con sede a Genova, Palazzo
San Giorgio, Via della Mercanzia civico 2, C.F./ P.IVA:
02443880998, giusti i poteri derivantigli dalla delega alla
stipula dei contratti nell'interesse dell'Autorità conferita-
gli con decreto numero 136 in data 27 febbraio 2023 a firma
del Dott. Paolo Emilio Signorini, Presidente dell'Autorità,
**quale decreto, firmato digitalmente dal predetto Presidente,
si allega al presente atto sotto la lettera "X" per farne par-
te integrante e sostanziale,**

Autorità che d'ora innanzi verrà denominata **"Committente"**;

E DALL'ALTRA

- ALBANI ALESSANDRA, nata a Roma il giorno 7 agosto 1968, do-



miciliata per la carica a Roma in Via delle Fornaci civico 44, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Amministratore Delegato, munita dei poteri necessari a quanto *infra* in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2022 e, come tale, legale rappresentante della Società:

- **"ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A."** con unico socio, con sede legale a Roma, con indirizzo attualmente in Via delle Fornaci civico 44, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 15323181006, capitale sociale di EURO 500.000,00 interamente versato, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "ITALSOCOTEC S.R.L." con sede a Roma, in proprio e quale impresa capogruppo e mandataria con rappresentanza del:

Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la medesima "ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A." e la Società:

- **"SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S."**, con sede legale in Places des Frères Montgolfier n.5, 78280 Guyancourt (Francia), iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Versailles al numero 834157513, capitale sociale di EURO 9.116.700,00 interamente versato, a quanto *infra* autorizzata in forza di atto costitutivo del predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese autenticato nelle firme dal Notaio Tullio Cimmino di Roma in data 21 ottobre



2022, numero 91939 di Repertorio, registrato a Roma 1 in data 24 ottobre 2022 al numero 3491 serie 1T, **che, in copia informatica certificata conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "Y" per farne parte integrante e sostanziale**, in forza del quale le suddette società si sono costituite, ai sensi dell'art.48 D.Lgs. n.50/2016, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa "ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A.", ad essa conferendo mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto,

Associazione Temporanea di Imprese di seguito denominata anche "Appaltatore" "Operatore Economico", "Parte Contraente".

Detti Signori componenti, **della cui identità personale io Notaio sono certo,**

PREMESSO

CHE in data 28 settembre 2018, a seguito del tragico crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018, è stato emanato il Decreto Legge, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergen-*



ze";

CHE con D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), è stata disposta la *"Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018"*;

CHE l'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 109/18, prevede che *"Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"*;

CHE con decreto n. 3 del 15 novembre 2018, il Commissario Straordinario ha disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed



ogni attività propedeutica e connessa, relativa anche a servizi e forniture - vengano affidate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 109 del 2018;

CHE l'articolo 9-bis del medesimo Decreto Legge, rubricato "Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale", prevede che *"Il Commissario Straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";*

CHE con i decreti n. 2 del 15 gennaio 2019, n. 6 del 15 febbraio 2019 e n. 15 del 11 aprile 2019, il Commissario Straordinario, in attuazione dell'art. 9-bis del predetto Decreto



Legge, ha, rispettivamente: adottato il "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la, città di Genova" (di seguito il "Programma") proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha nominato quale Responsabile dell'Attuazione del medesimo Programma l'Ing. Marco Rettighieri ed ha individuato nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. 109 del 2018;

CHE con il decreto n. 19 del 3 maggio 2019, il Commissario Straordinario ha adottato il "Piano procedurale per la realizzazione delle opere prioritarie in attuazione del Programma Straordinario AdSP" anch'esso predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che motiva le ragioni di estrema urgenza derivanti da un evento imprevedibile per l'Amministrazione Aggiudicatrice, tali da giustificare le deroghe concesse dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 bis del D.L. 109/2018, conv. con L. 130/2018, e disciplina le procedure di affidamento dei progetti e dei servizi connessi di cui al Piano Straordinario adottato in base all'art 9 bis del D.L. 109/2018, nell'ambito della autonomia amministrativa e negoziale di AdSP;

CHE il Progetto P. 3062 è inserito nel "Programma straordinaria-



rio di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro", approvato ed aggiornato con Decreti del Commissario Straordinario n. 2 del 15 gennaio 2019, n. 1 del 28 febbraio 2020, n. 5 del 15 luglio 2021 e, da ultimo, con decreto n. 5 del 12 agosto 2022;

CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2021 la Nuova Diga foranea del Porto di Genova è stata altresì individuata, ai sensi dell'articolo 4, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, come intervento infrastrutturale caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale; per la cui realizzazione si rende necessaria la nomina di un Commissario Straordinario;

CHE con il medesimo Decreto il Dott. Paolo Emilio Signorini, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato nominato Commissario Straordinario per la realizzazione dell'opera;



CHE la Nuova Diga foranea di Genova è stata, da ultimo, inserita fra le dieci "opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto" di cui all'All. IV del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108; l'intervento è dunque soggetto alle speciali disposizioni dell'art. 44 D.L. n. 77/2021 cit.;

CHE il Piano procedurale per la realizzazione delle opere del Programma Straordinario prevede, in particolare, che l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di verifica della progettazione venga effettuata tramite procedura competitiva negoziata, preceduta dalla pubblicazione di un avviso esplorativo volto alla selezione ed all'invito di un numero massimo di cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

CHE l'avviso esplorativo volto a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici muniti dei requisiti generali e specifici richiesti dall'Ente, è stato pubblicato per dieci giorni naturali e consecutivi sul portale di AdSP, sezione Amministrazione Trasparente, e sul portale del Commissario Straordinario per la ricostruzione e del Commissario per la realizzazione della diga foranea;

CHE entro il termine indicato nell'avviso esplorativo, n. 4 Operatori hanno formulato manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ed essendo dotati dei requisiti di partecipazione, con lettera prot. n. 4554 del 14/02/2022 sono



stati invitati a formulare offerta tecnico-economica;

CHE la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha stilato la graduatoria come da verbale di gara prot. n. 8181 del 14/03/2022, secondo i criteri indicati nella *lex specialis* di gara ed ha proposto l'aggiudicazione al costituendo RTI ITS Controlli Tecnici S.p.A. - Socotec Construction S.A.S. per aver presentato l'offerta più corrispondente al criterio di aggiudicazione stabilito dalla Stazione Appaltante, **per un importo complessivo di € 751.784,71. oltre IVA** ed oneri previdenziali ove dovuti, risultante dall'importo a base d'appalto pari ad € 5.011.898,08.- (al netto di oneri previdenziali ed IVA, se dovuti) depurato del ribasso percentuale offerto del 85,00% e per una durata complessiva massima di 20 giorni naturali e consecutivi per ciascuna delle attività previste dal servizio in oggetto (verifica progetto definitivo, verifica progetto esecutivo), risultante dalla durata prevista di 22 giorni, depurata di due giorni, contenuta nella massima riduzione consentita dagli atti di gara;

CHE il Direttore Dott. Geol. Giuseppe Canepa, con decreto n. 328 del 20/04/2022, ha disposto nei confronti dell'odierna parte contrattuale l'aggiudicazione del servizio, divenuta efficace in data 22/09/2022 come acclarato dal verbale di attestazione dei requisiti prot. n. 33441 di pari data;

CHE l'intervento è stato sottoposto a dibattito pubblico, con-



clusosi il 02/02/2021, i cui esiti sono consultabili al sito:

<https://dpdigaforanea.it/>;

CHE il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere sul Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) dell'opera con atto n. 86/2021;

CHE il PFTE è stato trasmesso in data 17/09/2021 al Ministero della Transizione Ecologica per l'avvio della Valutazione di Impatto Ambientale;

CHE con nota Prot. 02/11/2021. 0033640.U è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ex artt. 14 comma 2 -14 bis Legge n. 241/1990 ai fini dell'approvazione, ai sensi del sopra citato art. 44 DL 77/2021, del PFTE dell'intervento P. 3062;

CHE il Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Liguria con provvedimento datato 24/12/2021 ha escluso la sussistenza dei requisiti di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004;

CHE il R.T.I. contraente è costituito dalla società ITS Controlli Tecnici S.p.A. quale Capogruppo mandataria e dalla società Socotec Construction Sas quale mandante, come da mandato collettivo con rappresentanza conferito in data 21/10/2022 con scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Tullio Cimmino in Roma (Rep. n. 91939; racc. n. 43836) - acquisito al protocollo dell'ente n. 2537 in data 19/01/2023 ed allegato al presente atto **sub. "Y"**;



CHE ai sensi del D. Lgs. 159/11, aggiornato con legge 17 ottobre 2017 n. 161, in pendenza dell'esito della richiesta di informazione antimafia inserita sul portale della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per ITS Controlli Tecnici S.p.A. in data 19/10/2022 protocollo di ingresso PR_RMUTG_Ingresso_0390399_20221019, così come previsto dall'art. 88 comma 4 bis del Codice, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, fatta salva la condizione risolutiva all'esito di eventuale successiva comunicazione negativa;

CHE ai sensi del D. Lgs. 159/11, aggiornato con legge 17 ottobre 2017 n. 161, in pendenza dell'esito della richiesta di informazione antimafia inserita sul portale della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per Socotec Construction Sas in data 19/10/2022, protocollo di ingresso PR_GEUTG_Ingresso_0072893_20221019, così come previsto dall'art. 88 comma 4 bis del Codice, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, fatta salva la condizione risolutiva all'esito di eventuale successiva comunicazione negativa;

CHE, stante la surrichiamata urgenza, con Ordine di Servizio n. 1 del 21/10/2022 (Prot. AdSP n. 38576 del 24/10/2022), è stato ordinato al costituendo Consorzio aggiudicatario dell'appalto integrato complesso per la realizzazione della Nuova Diga foranea di Genova P. 3062, l'immediato avvio della



progettazione esecutiva della fase A (ovvero della Prima fase funzionale di costruzione), procedendo all'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché all'avvio di tutte le attività ad essa prodromiche (ad es. Project Plan, cronoprogramma) o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, le indagini (vedi punto 3 del medesimo Ordine di servizio);

CHE, sempre in ragione dell'urgenza che caratterizza la realizzazione dell'opera, in data 24/10/2022, con Ordine di Servizio n. 1/2022 (Prot. AdSP n. 38748 del 24/10/2022), l'Autorità ha proceduto alla consegna in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della Nuova Diga foranea di Genova a favore dell'odierna parte contrattuale.

Quanto sopra premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Commissario Straordinario per la Nuova Diga foranea del Porto di Genova affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto definitivo ed esecutivo relativi alla prima fase funzionale di costruzione (Fase A) ed alla seconda fase funzionale di costruzione (Fase B) della Nuova Diga foranea del Porto di Genova P.3062, opera



contenuta nel "Programma Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova".

Il servizio di verifica dovrà essere svolto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere effettuato sulla totalità dei documenti progettuali, ivi specificamente incluso il relativo modello B.I.M.; ciò dovrà risultare chiaramente dai rapporti di verifica che verranno emessi dall'Aggiudicatario.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Committente e di terzi autorizzati. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi.

L'Appaltatore dichiara di essere edotto per conoscenza diretta, acquisita secondo l'ordinaria diligenza e tenuto conto della propria autonoma valutazione professionale, della natura, della consistenza e delle caratteristiche del servizio e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegata.

ART. 2 - GRUPPO DI LAVORO

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si ob-



bliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

In particolare, il servizio deve essere reso dal personale facente parte del gruppo di lavoro indicato nell'offerta tecnica.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Committente ha facoltà di richiedere - e l'Appaltatore è tenuto ad accettare - la sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro nel caso esistano motivate ragioni.

L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà previamente chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Committente si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra il Committente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Lettera Invito e dal D.Lgs. n. 50/2016, alla cui disciplina si fa espresso rinvio.

ART. 3 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto al Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei



livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore non soggiace, sulla base della documentazione già trasmessa agli atti dell'Autorità (prot. 33441 del 22/09/2022), agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; restano impregiudicate le successive verifiche in corso di esecuzione del contratto da parte dell'Autorità.

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, mediante il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. **In caso di inadempimento al predetto obbligo sarà applicata una penale per ogni giorno di inadempimento e per ogni persona non assunta pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale netto.**

L'importo delle penali previste a qualsivoglia titolo dal presente Contratto non può complessivamente superare il 20 per



cento del corrispettivo contrattuale netto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza del Contratto e delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, salva l'escussione delle cauzioni previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, senza riconoscimento di maggiori oneri a favore dell'Appaltatore, l'individuazione di un piano di consegne dei report intermedi ovvero l'emissione di report finali



per stralci d'opera, per singole opere provvisionali o di cantierizzazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, obbligandosi a coordinarsi ed interfacciarsi con gli altri soggetti incaricati dal Committente di eseguire attività correlate agli interventi previsti dal DIIP quali, a titolo esemplificativo, il Project Management Consultant, gli uffici amministrativi competenti, nonché con altri enti, organi e figure interessati dagli interventi in questione, ponendo in essere tutto quanto necessario per il buon fine dei procedimenti autorizzativi (inclusi a titolo esemplificativo i procedimenti in materia ambientale).

In particolare, al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della verifica, di identificare tempestivamente le eventuali cause che possano influire negativamente sulla predetta verifica, proponendo le adeguate azioni correttive, di valutare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative rispetto a quanto già in possesso del soggetto in-



caricato dell'attività, di verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne al Committente e di agevolare la redazione della verifica seguendone lo sviluppo "in progress" e assicurando il contraddittorio con il progettista, l'Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici, anche a cadenza settimanale, con il RUP e con i referenti tecnici incaricati dal Committente, nel corso dei quali l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione di verifica in progress, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, anche per consentire la valutazione, da parte del RUP o dei suddetti referenti tecnici, del corretto avanzamento delle attività di verifica in relazione al rispetto dei termini di consegna intermedi e conclusivo.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto sarà effettuato dal RUP con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di di-



chiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 19.

Tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore nei riguardi del Committente si intendono validi ed efficaci anche nei riguardi dei danti e degli aventi causa della Committente a qualsiasi titolo.

E' espressamente convenuto che il Committente acquisterà la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge, di tutti gli elaborati, dei relativi supporti informatici, prodotti dall'Appaltatore e/o dai suoi ausiliari, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto, anche in caso recesso o risoluzione del Contratto. Il Committente è e resterà titolare esclusivo del diritto di sfruttamento commerciale del progetto, per mezzo della riproduzione, con qualsiasi mezzo e su qualunque supporto materiale o digitale. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno. L'Appaltatore medesimo si obbliga espressamente a sollevare e tenere indenne il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di detti diritti dovessero avviare nei suoi confronti. L'Appaltatore rinuncia a far valere pretese incompatibili con il diritto del Committente a sfruttare ad ogni effetto di legge i diritti che le competono in virtù della realizzazione con ogni mezzo del



servizio oggetto del Contratto e garantisce e manleva il Committente medesimo da ogni possibile pretesa di terzi confliggente con le prerogative della stessa. Le cessioni e rinunce di cui al presente articolo si intendono integralmente compensate dal corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Genova e dal Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova in data 8 aprile 2022 - **che si allega al presente contratto sotto la lettera**

"A" - e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto e ad inserire i medesimi obblighi nei propri subcontratti, ove ammessi dalla normativa vigente ed autorizzati. In particolare:

- si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione dell'incarico e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dello stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia



stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, commal, c.p.;

- prende atto ed accetta che l'incarico sarà risolto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319- quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.;

- si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il



quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore;

- prende atto ed accetta che l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, sia sospensivamente subordinata alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;

- si obbliga, in caso di distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 a procedere solo previa autorizzazione dell'Amministrazione all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

ART. 4 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con Ordine di Servizio n. 1 del 21/10/2022 (Prot. AdSP n. 38576 del 24/10/2022), è stato ordinato al costituendo Consor-



zio aggiudicatario dell'appalto integrato complesso per la realizzazione della Nuova Diga foranea di Genova P. 3062, l'immediato avvio della progettazione esecutiva della fase A (ovvero della Prima fase funzionale di costruzione), procedendo all'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché all'avvio di tutte le attività ad essa prodromiche (ad es. Project Plan, cronoprogramma) o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, le indagini (vedi punto 3 del medesimo Ordine di servizio).

Con ordine di servizio n. 1 del 24/10/2022, prot. n. 38748 di pari data, si è proceduto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, alla consegna del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, con la precisazione che in ogni caso il termine utile per lo svolgimento della prestazione - ivi compresa la verifica del recepimento da parte del progettista di eventuali prescrizioni/raccomandazioni/osservazioni rese da Enti coinvolti nei procedimenti prodromici e comunque preliminari all'approvazione (quali, a titolo esemplificativo, Conferenze di Servizi, Regione Liguria, autorità amministrative centrali, ecc...), tenuto conto dello specifico contesto normativo - decorrerà dalla consegna del progetto completo, per una durata complessiva massima di **20 giorni** naturali e consecutivi, come risultanti dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

I tempi contrattuali decorreranno dalla data di consegna for-



male, da parte del R.U.P. all'Aggiudicatario, del progetto oggetto di verifica, nella sua prima stesura completa e termineranno con l'emissione del rapporto conclusivo di verifica.

All'atto dell'emissione dei primi rapporti intermedi di verifica, ove gli stessi contengano osservazioni e/o non conformità tali da dover richiedere necessarie e/o opportune revisioni agli elaborati da parte del progettista, indispensabili ad assicurare la positiva conclusione dell'attività di verifica, la revisione dei documenti da parte del progettista e la contestuale verifica in corso d'opera, dovranno proseguire in modo parallelo al fine di garantire l'ottimizzazione dei tempi e della riuscita del progetto.

Il Committente si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento o altro.

Non costituiscono motivo di proroga dei termini di ultimazione del servizio:

- la necessità di indagini accertamenti o altri adempimenti simili, dovendosi ritenere già inclusi nell'oggetto e nel corrispettivo del Contratto; si intende che ove le predette attività siano ordinate dal Committente o da terzi in relazione ad una non corretta precedente attività dell'Appaltatore esse non



daranno in ogni caso luogo ad automatica proroga del termine di ultimazione del servizio;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione del servizio.

Con specifici ordini di servizio saranno avviate la progettazione della Seconda fase funzionale di realizzazione della Nuova Diga foranea di Genova (Fase B) ed il relativo servizio di verifica.

ART. 5 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo anche di rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, è quello derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario ed ammonta a complessivi € 751.784,71.- (settecentocinquantunmilasettecentottantaquattro/71) oltre oneri previdenziali e IVA se dovuti, risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara (85,00%) all'importo posto a base di gara, come indicato al successivo art. 7.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664 co.1 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto, anche mediante revisione dei prezzi dell'appalto, al ricorrere dei presupposti, ed entro i limiti di cui



all'art. 29 D.L. n. 4/2022. In tal caso, la Stazione appaltante procederà a compensazione secondo quanto previsto nell'art. 29 D.L. n. 4/2022

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento e comprende eventuali integrazioni che l'incaricato dovesse valutare necessarie per il corretto svolgimento del servizio, anche qualora l'importo dei lavori progettati dovesse aumentare rispetto alla stima condotta negli elaborati di gara, ed è comprensivo di ogni obbligo, spesa ed onere occorrente, anche se non esplicitamente indicati, per eseguire il servizio compiutamente e a perfetta regola d'arte, impiegando tecniche e criteri di efficienza e funzionalità più avanzati e si intende accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, stime e a tutto suo rischio, ed è pertanto espressamente convenuto come comprensivo di tutti gli obblighi e oneri posti a suo carico.

A titolo esemplificativo, si intendono compensate forfetariamente con i suddetti importi anche le spese di trasferta e di soggiorno, per partecipare ad incontri con il Committente e con altri soggetti terzi (inclusi gli stakeholders).

Nel corrispettivo a corpo del servizio è incluso il supporto che l'affidatario potrà essere chiamato a fornire per richieste puntuali del Committente che potrebbero emergere nell'elaborazione delle diverse fasi della progettazione quali, in



particolare, la valutazione di modifiche/varianti progettuali che dovessero essere sviluppate anche in corso d'opera.

Sul valore indicato del contratto d'appalto pari a € 751.784,71, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35 c. 18 D.Lgs. n. 50/2016, pari al 30 per cento del medesimo valore (€ 225.535,41), da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione purché nella richiesta formulata dall'operatore economico siano indicati gli estremi della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'avanzamento della prestazione ai sensi del presente contratto.

In considerazione dei possibili sviluppi dei livelli di progettazione cui il servizio di verifica si riferisce e delle modifiche cui detta progettazione può essere soggetta rispetto a quella oggetto dell'offerta presentata per il presente servizio, qualora durante la durata del contratto, la progettazione sottoposta a verifica includesse opere complementari e/o ulteriori, il Committente si riserva di procedere ad una modifica del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, al fine di garantire che il servizio di verifica sia esteso alla progettazione di dette opere ulteriori/complementari. La modifica potrà intervenire nei limiti del 50% dell'importo



contrattuale ed i corrispettivi dovuti saranno determinati avendo a riferimento le tariffe di cui al DM 17 giugno 2016 cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario per l'appalto in oggetto. Resta inteso che non verrà dato corso ad alcuna modifica contrattuale, restando invariati i corrispettivi, in assenza di opere complementari e/o ulteriori.

Il Committente, con ordine di servizio n. 1 del 21/10/2022, prot. n. 38576 del 24/10/2022, ha ordinato l'immediato avvio della progettazione esecutiva della fase A (ovvero della Prima fase funzionale di costruzione della Nuova Diga foranea di Genova), procedendo all'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché all'avvio di tutte le attività ad essa prodromiche (ad es. Project Plan, cronoprogramma) o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, le indagini (vedi punto 3 del medesimo Ordine di servizio).

Al riguardo il corrispettivo complessivo di € 751.784,71 oltre oneri previdenziali e IVA verrà pertanto suddiviso come segue:

- il 75% del corrispettivo complessivo per il servizio di verifica della progettazione definitiva e esecutiva, come sopra accorpata, relativa alla Prima fase funzionale di realizzazione della Nuova Diga foranea di Genova (Fase A);
- il 25% del corrispettivo complessivo per il servizio di verifica della progettazione definitiva e esecutiva relativa alla Seconda fase funzionale di realizzazione



della Nuova Diga foranea di Genova (Fase B).

ART. 6 - DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti relativi alla procedura di gara, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, in particolare:

- a. Avviso Esplorativo e suoi allegati nonché i successivi avvisi di rettifica;
- b. Lettera di invito e modelli allegati;
- c. Protocollo di legalità sottoscritto in data 08/04/2022 (**Allegato "A"**);
- d. Garanzia definitiva (**Allegato "B"**);
- e. Polizza professionale (**Allegato "C"**).

In ogni caso, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto tutti gli atti della procedura concorsuale richiamati nello stesso, le risposte ai quesiti fornite nel corso della procedura di gara, nonché la documentazione amministrativa contenuta nella busta A, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica - temporale presentate dall'aggiudicatario in sede di gara, che si devono intendere integralmente richiamati e trascritti.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) Dalle disposizioni contenute nel D.L.109/18, così come convertito con L.130/18,
- b) Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011,



c) Dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE,

d) Dai principi generali dell'ordinamento nazionale.

In caso di discordanza o di contrasto, gli atti e i documenti della gara predisposti dalla Stazione Appaltante prevarranno su quelli prodotti dall'Appaltatore.

L'affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel presente Contratto ed in tutti gli atti e documenti sopra citati.

ART. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

a) Fatturazione

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia. Le fatture dovranno essere intestate a: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, per rendere i riscontri più facili ed immediati.

b) Termini di pagamento

Fatti salvi l'eventuale corresponsione dell'anticipazione e gli eventuali pagamenti intervenuti, i pagamenti saranno effettuati come di seguito indicato.

b.1) Il corrispettivo per il servizio di verifica della pro-



gettazione definitiva ed esecutiva della Fase A, come sopra accorpata, pari a € 563.838,53 (al netto dell'eventuale anticipazione se concessa) sarà erogato in due tranches di pari importo:

- il 50% dell'importo di cui sopra alla consegna del "Rapporto di Verifica Intermedio" (RI);
- il 50% dell'importo di cui sopra alla consegna del "Rapporto Conclusivo" (RC).

b.2) Il corrispettivo per il servizio di verifica della progettazione definitiva e esecutiva della Fase B pari ad € 187.946,18 (al netto dell'eventuale anticipazione se concessa), sarà erogato:

- il 50% del suddetto importo, riferito alla verifica della progettazione definitiva, sarà erogato in due tranches di pari importo: la prima alla consegna del "Rapporto di verifica Intermedio" (RI) ed il saldo alla consegna del "Rapporto Conclusivo" (RC);
- il 50% del suddetto importo, riferito alla verifica della progettazione esecutiva, sarà erogato in due tranches di pari importo: la prima alla consegna del "Rapporto di verifica Intermedio" (RI) ed il saldo alla consegna del "Rapporto Conclusivo" (RC).

Qualora la progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla Fase B dovessero essere accorpate dal Committente, il pagamento del corrispettivo del servizio di verifica della progetta-



zione di Fase B pari ad € 187.946,18 (al netto dell'eventuale anticipazione se concessa), sarà erogato in due tranches di pari importo:

- il 50% del corrispettivo sopra indicato alla consegna del "Rapporto di Verifica Intermedio" (RI);
- il 50% del corrispettivo sopra indicato alla consegna del "Rapporto Conclusivo" (RC).

L'Amministrazione può sospendere l'erogazione all'Operatore Economico a cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell'appalto, indicati nell'epigrafe del presente contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero



degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ad AdSP ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC, da inoltrarsi allo Staff Programma Straordinario, ad appalti.prgstr@pec.portsofgenoa.com ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Ai fini dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha nominato quale Responsabile l'Ing. Cinzia Pidotella

In caso di sua sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potrà operare solo previo consenso espresso del Commitente.

ART. 9 - PENALI

Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di violazione dei termini di espletamento delle prestazioni di



cui sopra, al soggetto incaricato del servizio sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo accertato dal R.U.P., fino ad un massimo del 20%, da intendersi complessivamente riferito alle penali applicate a qualsivoglia titolo in forza del presente Contratto. Ferma restando l'applicazione della penale suddetta, il Committente avrà comunque facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del presente contratto, nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

La risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione. L'ammontare delle penali potrà essere compensato con eventuali crediti dell'Appaltatore dipendenti dal contratto.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al maggior danno da parte del Committente.

ART. 10 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'Affidatario ha costituito a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la polizza (garanzia definitiva) n. 00235791000444, secondo lo schema tipo di cui al Regolamento D.M. MISE del 19 gennaio 2018.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%



(ottanta per cento) dell'iniziale importo da garantire; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.

La cauzione definitiva, per il rimanente residuo ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di escussione, anche parziale, della cauzione su indicata è obbligo dell'Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua integrazione.

L'Appaltatore ha trasmesso le polizze assicurative professionali di responsabilità civile (Prot. 2537 del 19/01/2023). Le polizze di responsabilità civile professionale coprono i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'Appaltatore che possano determinare a carico del Committente maggiori costi.

Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio



del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni e la durata di cui sopra.

Le spese relative alla polizza sono comprese nel compenso a base d'asta.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

Il presente contratto non può essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui all'art.106, co. 1, lett. c) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co. 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore



di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di



svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a



qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o da altri soggetti o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto. Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del Committente e dei suoi danti causa nonché le relative procedure di accesso. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni di cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza non divengano di dominio pubblico. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per



la risoluzione del presente Contratto da parte del Committente.

L'Appaltatore si obbliga fin d'ora a aderire alle linee guida in materia di comunicazione che saranno eventualmente definiti dal Committente in relazione al presente Contratto ovvero, più in generale, agli interventi e servizi di cui al DIIP.

L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Committente.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Committente, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti al solo fine della corretta gestione della procedura di cui trattasi. Il Trattamento av-



verrà con modalità cartacee e con strumenti informatici e telematici, in conformità al GDPR e nel rispetto dei relativi principi. In applicazione delle normative vigenti e nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali, i dati conferiti potranno essere comunicati ad altri soggetti partecipanti alla procedura, ad enti pubblici e ad autorità giudiziarie o vigilanti e potranno essere oggetto di pubblicazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendo apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo e-mail: risposta@protezionedati@portsofgenoa.com.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

Il Committente tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi non-



ché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa



per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale eve-



nienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione del Committente.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, il presente Contratto può essere risolto dal Committente ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. La risoluzione opera altresì, di diritto, in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

E' altresì in facoltà del Committente di risolvere il Contratto di appalto allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive dell'Appaltatore in relazione alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, ove sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio



della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto dell'appaltatore con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in Roma, Via di Torre Rossa 66 e, in caso di modifica, si impegna a darne tempestiva comunicazione al Committente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appal-tiprgstr@pec.portsofgenoa.com del Committente e all'indirizzo PEC dell'Appaltatore itscontrollitecnici@legalmail.it



Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

ART. 18 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto viene stipulato a corpo mediante atto pubblico notarile informatico.

Le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Genova.

Le parti, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Notaio su quarantasette pagine elettroniche da venticinque righe ciascuna e quanto sin qui della quarantottesima di quarantotto fogli elettronici, da me letto ai comparenti che a mia domanda lo approvano e, quindi, con me Notaio lo sottoscrivono alle ore undici e cinquantacinque minuti primi mediante apposizione delle rispettive firme digitali, da me Notaio verificate e delle quali attesto la validità.





PREFETTURA DI GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 23 SETTEMBRE 2018

**PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA
(CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP C39B18000060006)**

LE PARTI

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova (GE), nella persona del Prefetto Renato Franceschelli;

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, responsabile della realizzazione dell'opera, individuata con il CUP C39B18000060006 che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in Genova (GE), Palazzo San Giorgio Via della Mercanzia 2, CAP 16124, individuazione fiscale 02443880998, nella persona di Paolo Emilio Signorini in qualità di Presidente.

PREMESSO

- che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;
- che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'istestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e gli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii. relativa al "Programma infrastrutture strategiche" (PIS), ovvero è un'opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;
- che a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018, il Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato nominato - con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito dalla legge 16 novembre 2018 n.130 - Commissario straordinario per la ricostruzione della predetta infrastruttura;
- che il Commissario straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 9 bis del citato D.L.109/2018, doveva adottare, entro il 15 gennaio 2019, "con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, (di seguito anche solo "Programma Straordinario") da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale, entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";
- che il comma 72 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha modificato il sopra citato art. 9 bis aggiungendo il comma 1 bis che prevede "Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020".
- che in ottemperanza all'art. 9 bis del sopra citato D.L.109/2018 il Programma Straordinario è stato adottato dal Commissario Straordinario, con decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 e successivamente aggiornato con decreti n. 1 del 28 febbraio 2020 e n. 5 del 15 luglio 2021 ricomprendendo all'interno dello stesso l'opera in questione e

aspma0.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

PORTS
GENOVA

ILTT
GENOVA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 21 SETTEMBRE 2011

confermando nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore dell'opera in questione;

- che con D.P.C.M. del 16 aprile 2021 il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, è stato nominato Commissario Straordinario per la Realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 Aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

- che per la progettazione/realizzazione di tale opera saranno stipulati più contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;

- che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO);

- che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistematica adottata nella "direttiva linee guida" 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n. 58, concernente l'Approvazione di linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASIP l'aggiornamento delle linee guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;

- che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii, in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;

- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

- che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;

- che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatari, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;

- che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per l'affidatario, tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;

- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Genova sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;

- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure

asmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





PREFETTURA DI GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE DI PORTO GENOVA (30 SETTEMBRE 2021)

ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

- che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera l) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

- che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verrà accluso al contratto dell'affidatario, diventandone parte integrante,

- che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere ed ancora in corso alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;

- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera m), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

- che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
- b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Genova (Ge) che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
- c) Soggetto Aggiudicatore: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Palazzo San Giorgio Via della Mercanzia 2, 16124 Genova;
- d) Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP C39B18000060006.
- e) Affidatario: l'appaltatore dei lavori, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore, per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova incrementale l'opera;
- f) Contratto: atto di cui alle successive lettere g) e h);
- g) Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;

h) Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;

i) Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;

l) Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014.

m) Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

n) Referente di cantiere: è il soggetto individuato dall'affidatario, formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere";

o) Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera.

2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:

a) BDNA: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;

b) CCASIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;

c) DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

f) Gruppo Interforze organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente.

Articolo 2.

Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
SICONERIZIONE D.F.C.M. 25 SEPTEMBRE 2001

2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.

Articolo 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere g) e h); comma 1), dell'articolo 1, afferenti alla progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario, o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verifica che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
4. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura di Genova e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4.

Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita, con oneri ad integrale carico dell'appaltatore una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali o gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
 - b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
 - c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. La costituzione l'implementazione, l'aggiornamento e la manutenzione di qualsivoglia natura necessaria per garantire la perfetta funzionalità della Banca dati sono ad esclusiva cura e spese dell'appaltatore.
4. Il soggetto aggiudicatore sovrintende alla gestione della banca-dati e ne definisce le modalità di implementazione nonché di aggiornamento cui dovrà attenersi l'appaltatore che garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati.
5. Il soggetto aggiudicatore s'impegna a:
 - far rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo Interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica; l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro

asmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE DEL P.C.M. DEL 21 FEBBRAIO 2011

7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.

- far implementare, aggiornare ed alimentare regolarmente la banca dati (mediante acquisizione e inserimento dei dati) da parte dell'affidatario che vi provvede per tutta la durata del contratto. Resta inteso che nel caso di stipula di subcontratti, il soggetto affidatario può delegare l'alimentazione della banca-dati ai subcontraenti, che vi provvedono per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto affidatario deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura di Genova. In capo al soggetto aggiudicatario resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.
- far inserire nei contratti e nei subcontratti apposita clausola con la quale l'affidatario, o nel caso di delega, il subcontraente, assume l'obbligo di inserire, nella Banca Dati, tutti i dati previsti dalla piattaforma web di monitoraggio. Nella medesima clausola l'affidatario accetta esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

6. La banca-dati informatica è allocata presso il soggetto affidatario, o eventuale soggetto espressamente delegato alla gestione e implementazione dell'"Anagrafe degli esecutori" per tutta la durata dei lavori fino al collaudo e comunque fino al completamento di tutte le attività contrattuali. In capo al Soggetto Aggiudicatario/Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso all'infrastruttura informatica.

7. Ai fini del Protocollo, gli operatori economici impegnati nell'Opera garantiscono il flusso informativo dei dati verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli e verso il soggetto aggiudicatario.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

- a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
- b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.

9. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:

- a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
- b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
- c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
- d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
- e. luogo di esecuzione della prestazione;
- f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
- g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
- h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
- i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
- j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.

10. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in





PREFETTURA di GENOVA
L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compreso l'affidatario, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 (due) giorni lavorativi dall'evento.

11. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi incluso l'affidatario. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

12. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

13. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, l'affidatario e nel caso di delega, il subcontraente, nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura di Genova, al DIPE e al SASGO.

14. La violazione degli obblighi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:

a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;

c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Art. 5

Settimanale di cantiere

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi deputati ai controlli, ai fini dell'applicazione del Protocollo viene attuata la sezione della Banca Dati relativa al cantiere e ai sub-cantieri dell'Opera. Il popolamento di tale piattaforma informatica è di competenza degli operatori economici impegnati nell'Opera, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e sotto il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. L'accesso alla banca dati è consentito agli organismi deputati ai controlli del settore.

2. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con l'affidatario, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario che vi attende sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario predispone il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

3. L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura di Genova. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 13 dell'articolo 4.

4. Il «Settimanale di cantiere» dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 17 SETTEMBRE 2002

- a) all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta, dei mezzi di cantiere, dell'Affidatario, dei Subaffidatari e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere nonché dei nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari dello «partite iva» senza dipendenti;
 - b) al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di caricare in Banca Dati - con cadenza settimanale, entro le ore 18.00 del venerdì precedente - le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
 - c) all'Affidatario e/o ai Subcontraenti cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
5. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compreso l'affidatario, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
6. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 4, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
- a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 - d) il giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente ai lavoratori impegnati all'interno del cantiere.
7. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
- a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
8. Le informazioni inserite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura di Genova per:
- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.





PREFETTURA DI GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2011

9. A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera da effettuarsi, presso laboratori specializzati d'intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia

10. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 9, l'affidatario verifica, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:

- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addeito ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.

11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:

- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
- b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millesettecento);
- c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
- d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 e.e. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera avanti causa, in linea diretta e indiretta.

12. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

Articolo 6.

Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, ivi inclusi i soggetti coinvolti nella risoluzione dell'interferenza. Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30/SEPT/2001

- a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - b) i servizi di pulizia e alloggiamento del personale;
 - c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIP; per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
 3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White list) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 così come modificata dalla Legge n. 40/2020, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
 4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
 5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
 6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
 7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura di Genova, al soggetto aggiudicatore e all'affidatario, ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
 8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
 9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura di Genova l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estronazione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
 10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
 11. Nei confronti dell'affidatario o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
 12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE DI P.M. ACQUEDOTTO 2021

13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.

14. La Prefettura di Genova, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura di Genova ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.

16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 7.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. «l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura di Genova e all'Autorità giudiziaria del tentativo di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.»;

b) Clausola n. 2. «l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagnia sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative a/l'affidamento, alla stipula e a/l'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».

2. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

3. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutiva è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.

4. La Prefettura di Genova, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.

5. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 20 SETTEMBRE 2001

sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8.

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».

b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Genova e dal soggetto aggiudicatore in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».

2. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

3. Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti all'opera, di quanto segue:

a) l'obbligo per l'affidatario, e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo per l'affidatario di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;

c) l'obbligo per l'affidatario di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;

d) l'obbligo per l'affidatario e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

4. Il mancato inserimento, da parte di affidatario e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
SICURTÀ E LA SICUREZZA PUBBLICA
30 SETTEMBRE 2021

del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'affidatario viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

9. In caso in cui affidatario e i subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1 % dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

10. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 9.

Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere ed ancora in corso alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.

3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10.

Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario ovvero per il suo tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura di Genova.

2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura di Genova, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapacità totale o parziale delle somme





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2001

contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimalia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura di Genova, sentito il CCASIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggetto ad altra disciplina.

6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.

7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 11

Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNI di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura di Genova un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.

3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimalia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Genova. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura di Genova, altri esperti.

4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti alle criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.

5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.

6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Province, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".

7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.





PREFETTURA DI GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2011

8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art. 5, comma 7.

Articolo 12.

Verifica sulle procedure di esproprio

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura di Genova il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura di Genova i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura di Genova eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura di Genova si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

Articolo 13.

Attività di vigilanza

1. Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura di Genova e, per il tramite di essa, al CCASIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIP.

Articolo 14.

Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.
2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.
3. Sarà cura della Prefettura di Genova inoltrare al CCASIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.
4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura di Genova e, per il tramite di essa, al CCASIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura di Genova.

Articolo 15.

Norme di riferimento

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

asp.malo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

Sottoscritto a Genova, l'8 aprile 2022

Il Prefetto di Genova

(Renato Franceschelli)

Il Soggetto aggiudicatore
Il Presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale

(Paolo Emilio Signorini)

Per adesione:
Il Commissario straordinario
per la ricostruzione
D.P.C.M. 30 settembre 2021

(Marco Bucci)

Limitatamente all'articolo 11:

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova

(Marta Francesca Santali)

Le OO.SS. di categoria

Il Segretario Generale Fillea CGIL
(Federico Pezzoli)

Il Segretario Generale Filca CISL
(Andrea Tafaria)

Il Segretario Generale Feneal UIL
(Mirko Trapasso)

alla presenza del Sig. Ministro dell'Interno

(Luciana Lamorgese)



SCHEMA TIPO 1.2		GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA			
SCHEMA TECNICA 1.2		(art.103, comma 1, del Codice) (Lavori, Servizi e Forniture)			
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.2 al d.m. 31/12/19 del 19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n.83 del 10.4.2018:					
Garanzia fidejussoria n° 00235791000444		Rilasciata da LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. BREVEMENTE DENOMINATA CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A., CON SEDE IN VERONA (VR) CAP 37126 - LUNGADIGE CANGRANDE, 16. PEC cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it AUTORIZZATA AD ESERCITARE LE ASSICURAZIONI NEL RAMO CAUZIONI COME DA DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 26/11/1984, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA G.U. N. 357 DEL 31.12.1984 ED IN REGOLA CON IL DISPOSTO DELLA LEGGE 10/06/1982 N. 348 PUBBLICATA SULLA G.U. N. 161 DEL 14/06/1982.			
AGENZIA DI EMISSIONE	ROMA VILLA BORGHESE - 002357	Cod. Age.	002357	Ramo	
Contraente (Obbligato principale)		C.F./P.IVA			
ITS CONTROLLI TECNICI		15323181006			
PEC					
Città	Via	Cap.	Prov.		
ROMA	VIA DELLE FORNACI 44	00165	RM		
Stazione appaltante (Beneficiario)		Via, Cap, Città, Provincia			
ADSP DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE		VIA DELLA MERCANZIA, 2 - 16124 - GENOVA (GE)			
C.F./P.IVA	PEC				
02443880998	SEGRETERIA.GENERALE@PEC.PORTSOFGENOA.COM				
Descrizione opera/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione			
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA P.3062 - CIG 9087388DCC - CUP: C39B18000060006 		VEDI DESCRIZIONE OPERA			
Costo aggiudicazione €	Ribasso: 85,00 % asta	Somma garantita € - costo dell'opera 75,00 %			
751.784,71	Euro 4260113,37	Euro 1.127.677,06			

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente Scheda risulta allegato

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza si intende prestata per la durata di anni 1 mesi 0 giorni 0 e cioè dal 15/11/2022 al 15/11/2023, fermo restando l'obbligo del Contraente, in caso di maggior durata, di pagare gli eventuali supplementi di premio, risultanti dal sottostante prospetto.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	PREMIO	ADDITIONALI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE IN EURO
Prima rata alla firma dal 15/11/2022 al 15/11/2023	15.040,00	*****	15.040,00	1.880,00	16.920,00
Rate successive SEMESTRALE dal 15/11/2023	7.520,00	*****	7.520,00	940,00	8.460,00

Il pagamento dell'importo dovuto per la prima rata è stato effettuato alla firma della presente in _____ il _____
L'AGENTE O L'INCARICATO

IL CONTRAENTE

Il presente contratto è stato redatto in 4 esemplari a un solo effetto in ROMA il 25/11/2022



ASPMALO.AOO Portsofgenova Prot. 27/30/2023.0012770. Copia conforme all'originale sottoscritto digitale e conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispettivo è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Occidentale.

SCHEMA TIPO 1.2. di cui al D.M. n° 31 del 19.1.2018 - GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante**

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante, in conformita' all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) Inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) Risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) Rimborso;
 - i) Delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) Della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) Di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art.2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione, dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia -

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art.103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art.1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art.103, comma 1, del Codice ed e' pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e , nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art.103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovra' pervenire al garante entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformita' all'art.6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1957 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art.104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art.104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE
CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL CONTRAENTE



aspma lo .A00 For profogender - - - - -
 atesta che la presente co
 documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
 n. 82/2015. Il corrispondente
 CASTELLANA SI
 n. 82/2015. Il corrispondente

aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA MOD. CAUZIONI 5 - ED. 04/2021 PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 17 MARZO 1995.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- L'INFORMATIVA PRIVACY (EX ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) - MOD. PRIVACY 6 - ED. 06/2022
- L'INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. ISVAP N. 5/2006 E S.M.I. RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL'INTERMEDIARIO (MOD. 7A) O DI AVERNE PRESO VISIONE IN QUANTO AFFISSO NEI LOCALI DELL'INTERMEDIARIO, E DI AVER RICEVUTO LE INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI (MOD. 7B)

IL CONTRAENTE



aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



RAMO CAUZIONI - 91

AGENZIA	ROMA VILLA BORGHESE - 002357	COD.	002357
NR° POLIZZA	00235791000444	NR° APP.:	1
CONTRAENTE	ITS CONTROLLI TECNICI		

Appendice Contraenti Cointestatari di Polizza

Con la presente appendice, che forma parte integrante della suindicata polizza, di comune accordo tra le parti, si precisa che i contraenti, che solidalmente assumono gli obblighi derivanti dalla presente e suindicata fidejussione, devono intendersi, oltre ed insieme al contraente innanzi indicato, i seguenti:

NOMINATIVO / RAGIONE SOCIALE	SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S.	Codice Fiscale	834157513
RESIDENZA / SEDE IN COMUNE	FRANCIA	CAP	PROV.
INDIRIZZO	VIA PLACE DES FRÈRES MONTGOLFIER - GUYANCOURT		Nr. 5
FIRMA		

Fermo ed invariato il resto.

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto in ROMA il 25/11/2022.

**CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.
LA DIREZIONE**

Il sottoscritto agente dichiara, sotto la propria responsabilità, vera ed autentica la firma dei contraenti elencati nella presente appendice

L'AGENTE



aspma0.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023/0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale



aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si
attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



APPENDICE DI VARIAZIONE N° 47

Polizza n° 00235732000171

Agenzia di ROMA VILLA BORGHESE - 002357

Nodo di livello 010 - Partizione 707

Contraente Its Controlli Tecnici

La presente appendice di variazione ha effetto dal 28/12/2022

A parziale integrazione e modifica del punto D. Dell'allegato 1 "descrizione delle attività svolte dall'assicurato" si da prendere atto di quanto segue:

d. certificazioni come organismo di parte terza ai sensi delle norme uni cei en iso/iec 17020 - Uni cei en iso/iec 17024, nei seguenti settori:

d.1 settore direttiva 2014/68/ue ped :

- recipienti, tubazioni, accessori a sicurezza, accessori a pressione, attrezzature a focolare, insieme;
- moduli di valutazione della conformità a2, b - Tipo di produzione, b - Tipo di progetto, c2, f, g (allegato iii);
- entità terza riconosciuta per l'approvazione dei metodi delle giunzioni permanenti (allegato i punto 3.1.2.);
- entità terza riconosciuta per l'approvazione del personale che esegue giunzioni permanenti (allegato i punto 3.1.2.);
- entità terza riconosciuta per l'approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi (allegato i punto 3.1.3.)

Con riferimento alle attività di cui alla suddetta lettera D.1. Si specifica che:

il periodo di copertura del rischio deve intendersi esteso ai tre anni successivi alla cessazione della polizza;

la copertura assicurativa opera nel territorio degli stati entro i quali è consentita la libera circolazione dei prodotti conformi alla direttiva 2014/68/ue ped.

D.2 settore norma uni en iso 9712:2022

- prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive.

Fermo il resto.

La presente appendice di variazione forma parte integrante della polizza n° 00235732000171.

E' redatta in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 28/12/2022 e sottoscritta il 28/12/2022

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.
LA DIREZIONE

Samuele Mancini

IL CONTRAENTE

Massimo Goti

ITS CONTROLLI TECNICI SPA
(Presidente)
Ing. Massimo Goti

*** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO *** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO ***



Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



Protocollo di Autenticazione del Documento

Aspirato: A00 Portsofgenoa - Prot. 19/01/2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
spina del A00 Portsofgenoa - Prot. 82/2703/2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



APPENDICE DI VARIAZIONE N° 46

Proroga scadenza
Polizza n° 00235732000171
Agenzia di ROMA VILLA BORGHESE - 002357
Nodo di II livello 010 - Partizione 707
Contraente Its Controlli Tecnici

La presente appendice di variazione ha effetto dal 31/12/2022

D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto e ogni sua obbligazione si intendono prorogati al 31/12/2023.
A seguito della proroga viene incassato l'importo indicato come "Premio alla firma".

Fermo il resto.
La rata di premio alla firma ha inizio dalle ore 24.00 del 31/12/2022 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2023

	PREMIO					
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	TOTALE
Prima rata Euro	25.756,23	-	25.756,23	-	5.730,77	31.487,00

La presente appendice di variazione forma parte integrante della polizza n° 00235732000171.
E' redatta in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 11/01/2023 e sottoscritta il 29/12/2022

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.
LA DIREZIONE

Samuele M...

IL CONTRAENTE

Massimo Gotti
ITS CONTROLLI TECNICI SPA
(Presidente)
Ing. Massimo Gotti

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani in:

Luogo e data ROMA 29/12/2022


L'AGENTE O L'INCARICATO

Massimo Gotti

*** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO *** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO ***



aspmalo.002 Eportsogfgenova - Prot. 19/01/2023, 0002337. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
agenzia de la 00235732000171. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
attamesarthelela edat eban uli compagnia assicurativa è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





aspm10.200 Portsofemna - Prot. 19/01/2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
spina de la Oor Portsofemna, P.0002537/2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
atueca: ENE14 adp este de 2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



APPENDICE DI VARIAZIONE N° 40

Proroga scadenza

Polizza n° 00235732000171
Agenzia di ROMA VILLA BORGHESE - 002357
Nodo di livello 010 - Partizione 707
Contraente ITS Controlli Tecnici

La presente appendice di variazione ha effetto dal 31/12/2021

D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto e ogni sua obbligazione si intendono prorogati al 31/12/2022.
A seguito della proroga viene incassato l'importo indicato come "Premio alla firma".

Forma parte integrante della presente appendice di variazione l'allegato ED 2000/2019
Fermo il resto.

La rata di premio alla firma ha inizio dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2022

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Prima rata Euro	25.756,23	--	25.756,23	--	5.730,77	31.487,00

La presente appendice di variazione forma parte integrante della polizza n° 00235732000171.
E' redatta in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 16/12/2021 e sottoscritta il 16/12/2021.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.
LA DIREZIONE

[Signature]

IL CONTRAENTE

ITS CONTROLLI TECNICI SPA
(Presidente)
Ing. Guido Balbo di Vinadio

[Signature]

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani in:

Luogo e data ROMA 16/12/2021

L'AGENTE O L'INCARICATO

Mediant Borsari S.r.l.
[Signature]

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO - - SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO - -

MOD. POL RC 9 - ED. 12/2010

stampato in data 18/12/2021

COPIA PER IL CONTRAENTE



1/1



04V0000235703200335732000171000090040220200

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lingua di Campagna 15, 37126 Verona - Italia - cas@gruppo.cattolica.it - Tel. +39 045 8391111 - Fax +39 045 8391112
Cap. Soc. Euro 449.043.940,00 I.v. - C.F. e cod. Reg. Imp. di VR n. 00220460237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 5942 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04576530210
Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Gruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritte all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS
di n. 019 - Imprese e vicinanza all'esercizio delle assicurazioni è norma dell'art. 65 R.D.I. emanato P. 60 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it



esemplare, A07 Portsofgenova - Prot. 19/01/2023, 0002537, E si attestache la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
 agenzia del 16/12/2021. P. n° 02/2003/2023-0044730 Agent-Soc. Cattolica di Assicurazione di Roma il 16/12/2021. Si
 attestache la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
 documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



INFORMATICA - SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

La presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



APPENDICE DI VARIAZIONE N° 29

Polizza n° 00235732000171
Agenzia di ROMA VILLA BORGHESE - 002357
Nodo di livello 010 - Partizione 700
Contraente Its Controlli Tecnici

La presente appendice di variazione ha effetto dal 04/02/2020

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza, a parziale deroga della condizione particolare 1. Lett. G) il limite per lavori d'importo inferiore a 20 milioni di euro per l'attività di verifica degli elaborati progettuali viene abrogato

Fermo il resto.

La presente appendice di variazione forma parte integrante della polizza n° 00235732000171.
E' redatta in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 08/10/2020 e sottoscritta il 08/10/2020.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETA' COOPERATIVA
LA DIREZIONE

M. F.

IL CONTRAENTE

ITS CONTROLLI TECNICI SPA
(Presidente)

Ing. Guido Balbo di Vinadio

aspmale.A00 Fontsofgenca - Prot. 19/01/2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
aspmale br.VA00ePor230682ndrals Pprt 8272009/202300235732000171000002904022020C
atmasfconcha labajet ebantelst grupi sbomideaceaeè conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Aspirato. ACC Fortsofgened - Prot. 19/01/2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
adria de l'AOB Port 3 of del D. Lgs. n. 202/2005/2023.0002537.E. Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



ORIGINALE PER IL CLIENTE

Variazione n° 24 - Polizza n° 00235732000471
Agenzia di ROMA VILLA BORGHESE - 002357

Codice Agenzia: 002357 - Nodo di livello: 002357010 - Penzione: 700

Contraente: Irs Controlli Tecnici
Indirizzo: Piazza Sila, 6 - 00138 - Roma (RM) **Codice fiscale:** 15823181006

Durata: 1 anno e 326 giorni **Inizio:** 04/02/2020 **Scadenza:** 31/12/2021 **Tacito rinnovo:** NO

Prima rata: Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o dal giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 31/12/2020

Rateazione: Annuale

Regolazione premio: SI

Allegato: N° 1 allegato

	PREMIO					
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	TOTALE
Responsabilità civile	25.756,23	--	25.756,23	22,25	5.730,77	31.487,00
Premio annuo euro	25.756,23	--	25.756,23		5.730,77	31.487,00
Responsabilità civile	23.323,70	--	23.323,70	22,25	5.189,53	28.513,23
Premio alla firma euro	23.323,70	--	23.323,70		5.189,53	28.513,23
Rata successive euro	25.756,23	--	25.756,23		5.730,77	31.487,00

Copia cartacea e conforme all'originale digitale ai se
 aspmalco.700 Portofoglio - Prot. 19/01/2023.0002537.E SI attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
 agenzia de la00235732000471 - Prot. 20/02/2023.0002537.E SI attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
 ateneo@cat.it la copia è stata firmata digitalmente e conservata nei sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
 documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

MOD. POL.RC 1 - ED. 01/05/2019 stampato in data 21/02/2020 COPIA PER IL CONTRAENTE



0010002357032000471010000240422020C



Ulteriori dichiarazioni

Con la presente Variazione, d'accordo tra le parti, si prende atto che i documenti del presente contratto diventano i seguenti:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 12/2010
- scheda tecnica n° 1
- l'allegato:
- allegato integrativo n. ED 2000/2019

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente consegnati ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

La presente variazione è stata redatta in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 21/02/2020.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETA' COOPERATIVA

[Handwritten signature]
ASSI UNIFOR SA

IL CONTRAENTE

ITS CONTROLLI TECNICI SPA
(Presidentia)
Ing. Guido Balbo di Vinadio

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale e
 è stata depositata presso l'Autorità di Vigilanza e Controllo del Mercato Assicurativo
 della Regione Liguria in data 21/02/2020. Il corrispondente
 documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



SCHEDA TECNICA N. 1

Polizza RCT/RCO Rischii Vari

La presente scheda tecnica è parte integrante della Variazione n° 24 - polizza n° 00235732000171

Codice rischio: 21400
Gruppo rischio: settore 2 Rischii Vari
Descrizione rischio: Società di ingegneria esercente le attività di cui all'allegato esplicativo
Assicurato: Its Controlli Tecnici **Codice fiscale:**
Cessione di lavoro in subappalto: sino al 0,00 %
Ubicazione del rischio: Indirizzo: Piazza Saa 8, 00138 Roma (RM)

RC GENERALE

Massimali assicurati	in euro	RCT
Per ogni sinistro		7.500.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		7.500.000,00
Per danni a casa		7.500.000,00

Garanzia assicurata	Parametro	valore	Tasso in Input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Fatturato	3.300.000,00	3,75	12.375,00

Regolazione del premio: vedi art. 23; Premio annuo netto minimo acquisito: euro 19.317,17

Regolazione premio per valore dei parametri a consuntivo che comportino un premio netto superiore ad euro 25.756,23

Garanzie aggiuntive

RCG040 Franchigia assoluta

Premio annuo totale netto **euro 26.756,23**

TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

RC GENERALE

Precisazione	Scoperto	Con il minimo di euro	Con il massimo di euro	Franchigia in euro	Limiti di indennizzo per sinistro in euro
RCG040 Franchigia assoluta	-	-	-	100.000,00	-

La presente scheda tecnica è parte integrante della Variazione n° 24 - polizza n° 00235732000171. Il presente documento è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



aspirante... 00 Fortsofigenaa - Prot. 19/01/2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
aspirante... 00 Fortsofigenaa - Prot. 19/01/2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
aspirante... 00 Fortsofigenaa - Prot. 19/01/2023.0002537.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se



SCHEDA DI COPERTURA

04/02/2020 - 31/12/2021

Broker:	Medianet Brokers Srl
Dichiarazioni dell'Assicurato:	Come da dichiarazioni presenti nel questionario compilato e sottoscritto, che forma parte integrante del presente contratto; si precisa che il 12/06/2018 l'Assicurato ha ricevuto richiesta di risarcimento danni dalla Regione Sardegna ed è stato aperto il sinistro n. 9375/18 sulla polizza Lloyd's 104994661
Assicurati:	Come indicato nel questionario
Attività Dichiarata:	Ingegnere - Studio Professionale, controllo tecnico di progetti e costruzioni vedi allegata 1
Attività ineranti ferrovie, funivia, gallerie, ponti, dighe, opere subacquee e parchi giochi:	Inclusa
Attività relative al D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 824/06:	Inclusa, paragrafi b), c) e d) dell'Art. 1 delle Condizioni particolari
Fatturato per attività di ingegneria geotecnica, fondazioni profonde, rivestimenti, ponti, gallerie, Dighe, placcine superiori di Euro 1.000.000,00:	No
Anno di riferimento degli introiti:	2020 (fatturato introiti preventivato)
Introiti lordi (al netto di IVA):	Euro 3.200.000,00
Dati di retroattività:	Illimitata
Limite di indennizzo:	Euro 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Sottolimite R.C. Conduzione:	Euro 600.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Studio: Franchigia:	Euro 100.000,00 per sinistro
Franchigia R.C. Conduzione dello	Euro 500,00
Studio: Clausola Continuous Cover:	Esclusa

aspmalco.2007 Portuogefneca - Prot. 19/01/2021, 0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme, all'originale digitale di cui si attesta la validità, a quella depositata presso il Registro Imprese di Genova, n. 2790064/20013, e che il presente contratto è conforme all'originale digitale e conforme ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Normativo RC Professionale Italsocoecc Spa

**ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
DEI TECNICI LAUREATI O DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI**

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma "Clerna Made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati ai Sottoscrittori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

DEFINIZIONI

Assicurato:	Il soggetto indicato al punto 1 e 2 del questionario allegato. Il cui interesse è protetto da questa assicurazione. E' Assicurato il Contraente stesso nonché ciascuno dei singoli professionisti che operano stabilmente per conto del Contraente.
Assicuratori:	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop A.R.L.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività Professionale:	I servizi forniti dall'Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza e per i quali e' legalmente autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto.
Danno/:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.
Dipendenti :	Tutte le persone che, nell'ordinario svolgimento dell'attività professionale esercitata, operano o hanno operato alle dirette dipendenze del Contraente o dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".
Fatturato:	l'importo complessivo relativo all'anno fiscale, al netto d'iva, decurtato di eventuali importi fatturati tra le partite iva assicurate con la presente polizza.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Periodo di Assicurazione:	il periodo tra la decorrenza e la scadenza della polizza indicato in Scheda di Copertura.

Prot. 19/01/2023, 0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Normativo RC Professionale Italsoceto Spa

Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta agli Assicuratori.
Sinistro:	la comunicazione agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.
Terzi:	Tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti (di ogni ordine e grado), e con esclusione delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o controllore o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllore o in cui ricopra carica direttiva. Nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti del Contraente, in relazione all'esercizio dell'attività professionale esercitata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La dichiarazione inesatta o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, anche nella compilazione dell'allegato Modulo Proposta/Questionario che forma parte integrante della presente polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia comunque, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di Assicurazione così come allatto della sottoscrizione del presente contratto, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave dell'assicurato.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire la stessa responsabilità, si applicano i seguenti disposti:

- a) Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni.
- b) qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché il reclamo sia risarcibile ai sensi di questa polizza. (Copertura in D.I.L.: differenza di limiti; D.I.C.: differenza di condizioni; D.I.E.: differenza di franchigie).
- c) Si applica in ogni caso quanto disposto agli articoli 16 (limite di indennizzo) e 21 (franchigia).
- d) L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza o la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di reclamo è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati (punto di condizioni particolari).

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
 Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successiva, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

aspinale, 000 Portofoglia - Prot. 19/01/2023, 0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
 aspinale, 000 Portofoglia - Prot. 19/01/2023, 0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
 aspinale, 000 Portofoglia - Prot. 19/01/2023, 0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
 aspinale, 000 Portofoglia - Prot. 19/01/2023, 0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se



Normativo RC Professionale Italsococo Spa
ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE

Ogni comunicazione deve essere effettuata per iscritto e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono avvenire mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

ART. 5 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi dell'Art. 1698 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

ART. 7 - OBBLIGHI IN CASI DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Corrispondente al quale è assegnata la polizza entro 30 giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.

ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 - TACITO RINNOVO

Con la presente clausola si stabilisce che, in mancanza di disdetta da parte degli Assicuratori o dell'Assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, la presente assicurazione verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi come da Termini e Condizioni in corso. Tale clausola sarà applicabile previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentarsi entro e non oltre 15 giorni successivi alla decorrenza del rinnovo, della seguente documentazione:

- 1) Assenza sinistri e/o circostanze (No Claims Declaration) datata non più di 15 giorni dal rinnovo;
- 2) Conferma dell'attività professionale esercitata rispetto a quanto dichiarato nel questionario del periodo precedente alla decorrenza del rinnovo;

Nel caso una delle parti volesse disdire il presente contratto, o l'Assicurato o gli Assicuratori dovranno, entro e non oltre 30 giorni antecedenti la naturale scadenza, darne comunicazione scritta, nelle forme di Legge, in cui si dichiara la volontà di rescindere il contratto.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 - DOMANDE GIUDIZIALI

Ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro gli Assicuratori che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente contratto, Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DELLA LEGGE ITALIANA

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

aspmale, ACC Portseofgenoa - Prot. 19/01/2023, 0002537.E. Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
aspmale de 1100 p...
abmas...
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Normativo RC Professionale Italoceeto Spa

presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America i suoi territori, Canada, Virgin Island, Israele ed Emirati Arabi;

- n) la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività come stabilito nella Scheda di polizza;
- o) atti di guerra o terrorismo così come specificato all'allegato NMA2918;
- p) la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.

ART. 19- RESPONSABILITA' SOLIDALE

Fermo il limite di indennizzo e la franchigia, l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche

- a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
- b) in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con gli altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

ART. 20 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

- a) Comunicazione dei dati a pagamento della differenza di premio

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni forde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, nonché l'importo corrisposto per le prestazioni di lavoro ai sensi della "Legge Biagi";
- del volume di affari (fatturato escluso IVA);
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

- b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati nel caso in cui il Contraente nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

- c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

- d) Verifiche e controlli

aspmale.200 Fortsofenda - Prot. 19/01/2023.0002337.E. Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
aspma.200 Fortsofenda - Prot. 19/01/2023.0002337.E. Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
attestazione della conformità del presente documento con il documento originale digitale al se



Normativa RC Professionale Italocoeco Spa

- k) **DIA e superDIA;**
- l) **Certificatore Energetico;**
- m) **Tecnico competente in acustica ambientale** come previsto dalla Legge 447/95 s.m.i.;
- n) **Attività di competenza tecnica** come previsto dal D.lgs 152/96 "Norme in materia ambientale";
- o) **Assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento**, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- p) **D.lgs 157/97 e s.m.i.** Consulenza e assistenze per le procedure di autocontrollo delle imprese alimentari e la redazione del manuale HACCP nonché procedure di autocontrollo di prodotti in genere;
- q) **D.M. 140/2010; 143/2010 e s.m.i.** **Attività di conciliazione ad arbitrato.** Si conviene attribuire la qualifica di terzo all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalta esperite dall'Organismo di Conciliazione. Se l'attività di arbitro e conciliazione eccede il 50% del fatturato dell'Assicurato il rischio dovrà essere riferito agli Assicuratori;
- r) **D.M. 408/88, Regolamento Albo gestori - Attività di Responsabile Tecnico in imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;**
- s) **Come definite dal Comitato Nazionale nella direttiva 21/04/1999 prot. 2800 "Il Responsabile Tecnico e' responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale, che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati;**
- t) **D.lgs 231/2001 e s.m.i.** **Membro di Organismo di Vigilanza -** Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Perdite Patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell'attività di membro dell'Organismo di Vigilanza svolta secondo le vigenti prescrizioni di legge. La presente estensione e' prestata con una franchigia di EUR 2.500 per sinistro.
 La presente estensione e' valida a condizione che:
 1. L'Assicurato abbia dichiarato nel questionario, al fini del calcolo del premio, il fatturato derivante dallo svolgimento di questa attività
 2. Tale fatturato non sia né maggiore di EUR 100.000 né superiore al 20% del fatturato totale dichiarato.
 La presente garanzia non si intende operante se l'attività di membro di un organismo di vigilanza sia svolta per una Società per Azioni quotata in borsa, per Banche o istituti finanziari.
 Qualunque sinistro derivante da insolvenza o bancarotta si intende escluso ai fini di questa copertura;
- u) **Ex Art. 16 D.lgs 139/2006 (ora DPR 151/2011 e DM 07/08/2012) e s.m.i. - Attività di progettista e consulenza ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendio.**
- v) **C.T.U.**
- w) **D.lgs 196/06**

2. L'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dal Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto ai sensi del schema D.M. 123/04 (oggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) con un limite non superiore al massimale di cui alla Polizza base. Per tali certificati il premio relativo e' pagabile in soluzione unica anticipata ed e' soggetto ad un premio minimo lordo di € 216,86.
 In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse e dei costi amministrativi pari al 10% del premio, soggetti comunque ad un minimo di Euro 250,00.

Con riferimento ad incarichi effettuati per autorità locali, ovunque si faccia menzione nel Certificato Schema Tipo 2.2 al Decreto Legislativo 163/2006, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici.

3. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.



aspmlco.AOC Partecipazione - Prot. 19/01/2023, 0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
 aspmlco.AOC Partecipazione - Prot. 19/01/2023, 0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
 aspmlco.AOC Partecipazione - Prot. 19/01/2023, 0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se



Normativo RC Professionale Italoportale Spa

4. In caso di morte dell'Assicurato, l'assicurazione continua fino alla sua naturale scadenza a favore degli eredi purché questi ne rispettino le condizioni.
5. Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall'incapacità totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.
6. L'Assicurazione delimitata in questa polizza e' estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per calunnia, ingiuria, diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di terzi, a seguito di errore od omissione involontariamente commessi, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, dall'Assicurato o da persone del cui operato l'Assicurato o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti.
7. E' una condizione di validità della garanzia di questa polizza il fatto che l'assicurato sia un individuo iscritto all'Albo Professionale nazionale, regionale o provinciale e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività professionale e che questa sia esercitata in qualità di libero Professionista o nell'ambito di uno studio associato o società di professionisti. In riferimento ai Responsabili del servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, e' necessario che questi posseggano i requisiti minimi previsti dalla Legge. Se queste condizioni vengono meno, l'assicurazione cesserà dalla data della cancellazione o radiazione ovvero dalla data di assunzione e gli assicuratori non saranno più responsabili a partire da detta data. In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, il fatturato che dovrà essere dichiarato sarà pari alla somma dei fatturati di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato incrociato) ed il massimale di polizza sarà un singolo massimale aggregato per tutti i membri del raggruppamento. Nonostante quanto qui sopra previsto, gli assicurati che abbiano un fatturato annuo superiore ad Euro 1.000.000,00 potranno essere assicurati con la presente polizza previa compilazione di apposito questionario, con Termini e Condizioni di polizza che saranno stabilite dagli Assicuratori.
8. Si prende atto che la presente polizza si applica ai dipendenti di studi professionali, società, raggruppamenti di società, sempre che tali dipendenti siano regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, o siano membri della relativa Associazione di categoria e/o abilitati ai sensi di legge all'esercizio della propria attività. E' inoltre inteso che ove ci sia in corso di validità una copertura di responsabilità Professionale stipulata dal datore di lavoro gli Assicuratori risponderanno solamente per quei sinistri in eccesso ai massimali di polizza di responsabilità professionale del datore di lavoro (Differenza di Massimali) o per quei sinistri non coperti o sotto franchigia (Differenza di Condizioni e di eccesso).
9. Si prende atto che la copertura sarà valida anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizio.
10. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l'attività professionale dell'Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d'intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall'Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l'attività professionale già svolta dall'Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo e per 15 anni successivi. L'Assicurazione, pertanto resta altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa compreso il periodo di retroattività indicato nella scheda di copertura. Trascorsi 15 (quindici) giorni dal termine della durata dell'estensione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potrà essere loro denunciato.
Gli Assicuratori risponderanno fino a concorrenza del Massimale convenuto, per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma, terminata la quale l'assicurazione cessa definitivamente.
Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili.
La garanzia di cui al presente articolo si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.
La garanzia di cui al presente articolo può essere estesa per un periodo di 10 anni successivo alla scadenza della presente Polizza attraverso il pagamento di un premio dovuto pari al 150% rispetto all'ultima annualità.



aspmale.000 Portofogena - Prot. 19/01/2023.0002537.E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al quale si rimanda per le parti non coperte dalla presente copia cartacea. Il presente documento è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



Normative RC Professionale Italoceclia Spa

CLAUSOLA GENERAL CONTRACTING O CHIAVI IN MANO (G.P.S)

In caso di incarichi professionali, diversi dalla normale attività professionale dell'assicurato dichiarata in proposta forma, acquistati in regime di General Contracting o Chiavi in Mano, viene convenuto fra le Parti che l'esclusione di cui all'articolo 18 lettera d) delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione si intende sostituito come segue:

1. Attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, della area dove verranno eseguite le opere;
2. Svolgimento o mancato svolgimento di attività, in essa comprese quelle di consulenza, dei servizi relativi o della manodopera, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti eventualmente previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
3. Superamento del budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l'esecuzione delle opere, da qualsiasi via preventivo ovvero da qualsiasi altro titolo di spesa;
4. Mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi contrattualmente stabiliti dal contratto;
5. Sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e comunque da un accertato stato di insolvenza dei soggetti indicati nel presente paragrafo;
6. Predisposizione o la mancata predisposizione di piani per la sicurezza o delle procedure relative connesse con il progetto ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dalla legge 31/2008;
7. Predisposizione o dalla mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle rientranti legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente garanzia;
8. Qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori non conformi al progetto e/o al capitolato esecutivo (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva la planimetria, i bozzetti e le specifiche tecniche) nel caso le opere vengano eseguite da:
 - a) l'Assicurato;
 - b) un subappaltatore dell'Assicurato;
 - c) ogni impresa, e/o controllata di ogni impresa, di cui l'Assicurato abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione nonché ogni impresa che abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione ovvero eserciti poteri di indirizzo o di gestione nell'Assicurato

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo d'assicurazione di:
 - 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
 - 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
 - 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.
2. Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione o ordinanza dovrà essere inoltrato agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere o



esemplato. Portofogena - Prot. 19/01/2023.0002537. E si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale al se
spazio idoneo per la stampa. Data: 22/05/2023 10:23:00. Esprimo un documento in formato PDF creato con il software di firma elettronica
attestato con la presente cartacea è conforme all'originale digitale al se. P. 2023/2019 - B. P. 2023/2019. Il corrispondente
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **136**

OGGETTO: DELEGA DI FIRMA ALL'ING. FABRIZIO MANSUETO PER L'ASSUNZIONE E FINALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 27703/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;

VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018” e VISTI i successivi D.P.C.M. del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020 e del 30 settembre 2021 con cui è stato rispettivamente e con ciascun decreto prorogato di 12 mesi l’incarico del Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018;

VISTO l’art. 1, comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che “Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”;

VISTO il sopra citato art. 1, comma 5, terzo e quarto periodo, D.L. n. 109/2018, ai sensi del quale: “Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell’adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l’immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l’esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l’accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi”;

VISTO, altresì, l’articolo 9-bis del richiamato D.L. n. 109/2018, inserito in sede di conversione dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, ove è previsto che “Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";

VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha approvato il "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" (di seguito "Programma Straordinario") proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il decreto n. 15 dell'11 aprile 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha individuato l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, D.L. n. 109/2018;

VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, con il quale il Commissario ha confermato, ai sensi dell'art. 9 bis del citato D.L. n. 109/2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel Programma Straordinario approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, prendendo atto che la stessa procederà all'attuazione degli interventi ivi previsti applicando, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe di cui all'art. 1 D.L. n. 109/2018, conv. con L. n. 130/2018, con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al citato decreto;

RICHIAMATO il decreto AdSP n. 723 del 16 maggio 2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi descritti del Programma Straordinario;

VISTO l'art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), che ha modificato l'articolo 9-bis del D.L. 109/2018, estendendo il Programma Straordinario ai lavori ivi indicati, prevedendo che: "al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario Straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 28/02/2020 con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. adottato l'aggiornamento al "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova



nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”;

2. condiviso ed adottato il Piano procedurale di attuazione del suddetto aggiornamento, anch'esso predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

3. preso atto e condiviso il modello organizzativo proposto dal Responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario e condivisa dall'AdSP;

CONSIDERATO che con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo di supporto al Programma Straordinario collocato in staff al Presidente dell'AdSP, conferendo ai due dirigenti in carico alla struttura la delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

RILEVATO che con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata, altresì, costituita l'Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario operante in diretto coordinamento con il già istituito Staff Programma Straordinario disponendo una ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione dell'Autorità nella seduta del 29 giugno 2021, prot. n. 30/2/2021 in pari data, concernente l'ulteriore aggiornamento del Programma Straordinario, ex art. 9 bis D.L. n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come modificato dalla succitata Legge n. 160/2019;

VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021, con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. approvato e adottato il secondo aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”, costituente l'Allegato 2 alla Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;

2. approvato e adottato l'aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall'AdSP, costituente l'Allegato 3 alla sopra citata Delibera;

3. nominato quale responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario il Dott. Pasquale Umberto Benezzi, a seguito della cessazione anticipata rispetto al termine contrattuale dell'incarico conferito all'Ing. Marco Rettighieri con il sopra citato decreto commissariale n. 6/2019;

PRESO ATTO che l'art. 16, comma 1, DL 10/09/2021, n. 121. conv. con Legge 9/11/2021 n. 156, ha modificato l'art. 1, comma 1 del Decreto Genova, prevedendo che la durata

aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



dell'incarico del Commissario Straordinario è pari a dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024;

VISTO, altresì, il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha integrato il Piano procedurale, adottato - come detto - con decreto commissariale n. 5/2021 quale allegato sub 3 al decreto medesimo, inserendo all'articolo 5, dopo il penultimo capoverso il seguente: "E' consentito all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sulla base delle proprie valutazione tecniche rispetto alla completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, l'avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per l'approvazione di detti progetti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da svolgere in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale recepire tutte le eventuali prescrizioni e direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto";

VISTO il decreto n. 1421 del 23/12/2021, con cui l'Autorità, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n. 1085 del 15 ottobre 2020 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati, ha conferito al dott. geol. Giuseppe Canepa specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

VISTO il decreto n. 5 del 12 agosto 2022, con cui il Commissario Straordinario ha:

1. approvato e adottato l'aggiornamento al Programma Straordinario, come risultante dalla delibera del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale prot. n. 49/2/2022 del 29 luglio 2022, allegata al medesimo decreto onde costituirne parte integrante e sostanziale;
2. approvato e adottato l'aggiornamento al Piano procedurale predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale, costituente l'allegato 3 alla copia citata delibera del Comitato di Gestione riunitosi in data 29 luglio 2022;

CONSIDERATO che l'Ing. Fabrizio Mansueto è stato nominato Responsabile unico del Procedimento dell'opera 3121 con decreto n. 1144 del 29/11/2022;

CONSIDERATO lo stato di avanzamento del Programma, che si caratterizza rispetto alle molteplici opere che lo compongono dal già intervenuto avvio dei lavori e delle



cantierizzazioni per alcune opere o dal prossimo immediato avvio delle cantierizzazioni per altre;

RITENUTO di dover conferire all'Ing. Fabrizio Mansueto, ad integrazione di quanto già previsto nei richiamati decreti n. 834/2020, n. 1085/2020 e n. 1421/2021 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati, specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

SENTITO il Segretario Generale, il Direttore della Direzione Personale e Organizzazione e Affari Generali ed il Responsabile dell'Attuazione del Programma Straordinario;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e del Direttore, che ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

DECRETA

1. all'Ing. Fabrizio Mansueto viene conferita dalla data di approvazione del presente atto ad integrazione di quanto previsto nei richiamati decreti nn. 834/2020, 1085/2020 e 1421/2021 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari all'esecuzione del Programma;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e degli atti conseguenti sul sito di AdSP, Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari per ogni procedura - OPERE Programma Straordinario.

Genova, li **27/02/2023**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire ²,
archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



aspmaIo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si
attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

² L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-
esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta





Dottor Tullio Cimmino

NOTAIO

00195 ROMA - VIA G. NICOTERA 7

Tel. 06.36002740 - Fax 06.36002743

tcimmino@notaridigitale.it

Repertorio n. 91.939

Raccolta n.43.836

**ATTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
E COSTITUZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE**

21 ottobre 2022

Con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, tra:

- Società **"ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A."** con sede legale in 00165 Roma (RM) Via delle Fornaci n. 44 capitale sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, R.E.A. n. RM-1582638, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 15323181006, rappresentata dall'Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione Arch. Alessandra Albani nata a Roma il 7 agosto 1968, domiciliata per la carica in Roma (RM) presso la sede legale ove sopra, giusti poteri conferiti con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022 (di seguito denominata "ITS" o "Mandataria");

- Società **"SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S."** con sede legale in 5 Place des Frères Montgolfier 78280 Guyancourt (FRANCIA), capitale sociale Euro 9.116.700,00 (nove milioni e centosedicimila settecento euro virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro di Commercio e delle Società di Versailles (Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles) al numero 834157513, codice fiscale (Codice SIRET) n. 83415751300013, partita IVA (numero di TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée) n. FR09834157513, rappresentata da Tommaso Paoluzi Vincenti Mareri nato a Roma il 15 novembre 1969, residente in Via dei Monti Parioli n. 4 - 00197 Roma, giusta i poteri conferiti con procura speciale sottoscritta in data 14 ottobre 2022, redatta e autenticata, in italiano e francese, dal Notaio Pierre Yves LEQUERRE di Parigi (FRANCIA) che in originale qui si allega sotto la lettera **"A"** (di seguito denominata "SOCOTEC");

Di seguito le predette società verranno anche congiuntamente indicate le "Parti".

PREMESSO CHE

1.- Con Determinazione del Dirigente n. 53 del giorno 11 febbraio 2022, il COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA, ha approvato l'indizione della gara d'appalto a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Verifica ai fine della validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, della progettazione per la "Realizzazione della Nova Diga Foranea del Porto di Genova" CIG: 9087388DCC - CUP: C39B18000060006. La Stazione Appaltante Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in data 01/12/2021 ha pubblicato l'Avviso esplorativo finalizzato a conoscere e selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Verifica ai fine della validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, della progettazione per la

Registrato a Roma il

il 24/10/2022

n. 31315

Serie 1T

aspmao.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUS...
attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005. Il
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



"Realizzazione della Nova Diga Foranea del Porto di Genova";

la medesima Stazione Appaltante ha pubblicato i successivi Avvisi di rettifica e proroga dei termini Prot. 09/12/2021.0038645.U e Prot. 14/12/2021.0039121.U.

2.- le Parti hanno partecipato alla Gara d'appalto dichiarando espressamente la loro intenzione di dare vita, in caso di aggiudicazione, ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) indicando ITS quale mandataria capogruppo.

3.- La proposta di aggiudicazione a favore del suddetto R.T.I. ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A., capofila mandataria, e SOCOTEC CONSTRUCTION SAS è divenuta aggiudicazione, come da decreto n.328 del 20 aprile 2022, pubblicato ai sensi di legge in Amministrazione Trasparente. L'aggiudicazione a favore del costituendo RTI ITS-SOCOTEC (di seguito l'"Affidamento") è diventata efficace in seguito alla verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, come da **comunicazione del 22 settembre 2022 firmata dal Responsabile Unico del Procedimento** Dott. Ing. Marco Vaccari, qui allegata in semplice fotocopia sotto la Lettera "B" alla presente.

4.- con lettera trasmessa a mezzo **PEC** (Prot. 22/09/2022.0033527.U) in data **22 settembre 2022**, qui allegata in fotocopia semplice sotto la lettera "C", la Stazione Appaltante ha richiesto la produzione dell'Atto Costitutivo del RTI.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le costituite Parti si conviene quanto segue:

Articolo 1.-

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2.-

Le società "ITS" e "SOCOTEC" come sopra rispettivamente rappresentate, con il presente atto si riuniscono in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese al fine dell'espletamento dell'Affidamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 3.-

In ordine alla ripartizione delle attività da eseguirsi i sottoscritti, nelle rispettive qualità, convengono che, fermi restando tutti gli obblighi assunti con il presente atto, ciascuna impresa risulterà esecutrice autonomamente della parte di sua spettanza secondo la regolamentazione interna convenuta tra le società raggruppate, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta presentata alla Stazione Appaltante.

Articolo 4.-

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese è di tipo orizzontale. Le quote di partecipazione al Raggruppamento e le attività dell'Affidamento saranno ripartite tra le Imprese riunite nel modo seguente:

1- La Mandataria "ITS" eseguirà le seguenti attività con una quota percentuale pari al 70% (settanta per cento): Coordinamento e controllo del servizio di verifica; Prestazioni



di verifica multidisciplinare generale e specialistica della progettazione; Gestione dei documenti di verifica ed invio al Committente.

2- L'Impresa Mandante "SOCOTEC" eseguirà la seguente attività con una quota percentuale pari al 30% (trenta per cento): Prestazioni di verifica multidisciplinare generale e specialistica della progettazione.

Le società raggruppate si impegnano ad eseguire le attività oggetto dell'Affidamento secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al Raggruppamento sopra indicate.

Articolo 5.-

Le parti provvederanno a fatturare separatamente dalle prestazioni di competenza; i pagamenti saranno effettuati alla ditta capogruppo con delega all'incasso da parte della mandante del RTI, tranne diversa modalità imposta dalla Stazione Appaltante.

Articolo 6.-

La società "SOCOTEC", come sopra rappresentata, conferisce mandato speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile alla società "ITS" alla quale vengono conferiti pertanto tutti i relativi poteri ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Alla stessa società "ITS" con la sottoscrizione del presente atto viene pertanto conferita procura affinché compia, oltre che in proprio anche in vece, per conto e nel nome dell'impresa "SOCOTEC", tutti gli atti necessari per l'esecuzione delle attività da parte del presente Raggruppamento, ivi compresa la facoltà di avvalersi per tutti o parte degli atti e/o delle operazioni da compiere, di procuratori da esso nominati, il tutto con promessa di rato e valido.

Pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva la società "ITS" potrà:

- a) sottoscrivere tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari per lo svolgimento del citato Affidamento;
- b) intrattenere rapporti con la Stazione Appaltante nonché con tutte le autorità locali e gli enti competenti per l'esecuzione dell'Affidamento fino al momento dell'estinzione di qualsiasi rapporto con la Stazione Appaltante;
- c) effettuare il coordinamento generale interno al Raggruppamento al fine di assicurare le migliori condizioni possibili per l'esecuzione dell'Affidamento;
- d) rappresentare il Raggruppamento nei rapporti con la Stazione Appaltante facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da altri soggetti competenti;
- e) informare tempestivamente "SOCOTEC" delle istruzioni, direttive, note, informazioni fornite da parte della Stazione Appaltante;
- f) sottoscrivere tutta la documentazione relativa all'Affidamento ed in particolare la documentazione necessaria per il



pagamento del corrispettivo convenuto secondo i termini e le modalità previste con la Stazione Appaltante;

g) in caso di disaccordo con la Stazione Appaltante attivarsi per raccogliere le diverse soluzioni proposte al fine di addivenire ad un componimento bonario in tempi rapidi;

h) vistare tutte le fatture emesse da "SOCOTEC" secondo le quote di lavoro eseguite prima del loro inoltro alla Stazione Appaltante per seguito di competenza, tranne diversa modalità imposta dalla Stazione Appaltante.

Resta inteso che:

- il mandato che qui si conferisce comprende non soltanto gli atti sopra indicati ma anche quelli necessari al suo compimento;

- le imprese riunite in Raggruppamento assumono responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del Contratto di Affidamento e dalla esecuzione delle prestazioni e attività in esso disciplinate;

- il mandato è gratuito e irrevocabile;

- il presente atto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese riunite in Raggruppamento, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli obblighi fiscali/contabili e degli oneri sociali;

- il presente Raggruppamento si scioglierà automaticamente e, conseguentemente, decadrà l'atto di mandato senza bisogno di formalità o adempimenti nei seguenti casi:

I) con l'approvazione finale da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni eseguite e la liquidazione delle competenze spettanti;

II) per il verificarsi di una delle cause di estinzione o risoluzione previste nel Contratto di affidamento stesso o dalla normativa vigente.

Articolo 7.-

Alla Mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell'impresa Mandante nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'Affidamento fino all'estinzione del rapporto.

Articolo 8.-

Le Parti, come sopra rappresentate, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese relative al presente atto saranno ripartite tra le Parti secondo le rispettive quote di partecipazione al Raggruppamento.

Il presente atto, su espressa richiesta delle Parti rimarrà nella raccolta del notaio autenticante le sottoscrizioni.

F.ti; Alessandra ALBANI - Tommaso Paoluzi Vincenti Mareri



**AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA**

Io sottoscritto Dott. Tullio CIMMINO, Notaio in Roma, con studio in Via G. Nicotera n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

che, previa lettura da me datane, alle ore dodici e trenta sono state apposte in mia presenza le precedenti firme, nonchè le firme sugli altri fogli e sugli allegati "B" e "C" dai signori:

- Alessandra Albani nata a Roma il 7 agosto 1968, domiciliata per la carica ove appresso, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società:

--- **"ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A." in breve anche "ITS S.P.A."** con sede in Roma Via delle Fornaci n. 44, cap. 00165, capitale sociale euro 500.000,00= i.v. iscritta presso la CCIAA di Roma al registro imprese con codice fiscale e partita IVA 15323181006, nonché al n. 1582638 del REA, PEC: IT-SCONTROLLITECNICI@LEGALMAIL.IT;

a quanto sopra autorizzata in virtù dei poteri alla medesima conferiti dal vigente statuto sociale nonché giusta delibera del consiglio di amministrazione del 18 maggio 2022;

- Tommaso PAOLUZI VINCENTI MARERI, nato a Roma il 15 novembre 1969, residente a Roma Via dei Monti Parioli n. 4, domiciliato per la qualifica ove appresso, nella sua qualità di procuratore di:

--- **"SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S."** con sede legale in 5 Place des Frères Montgolfier 78280 Guyancourt (FRANCIA), capitale sociale Euro 9.116.700,00= interamente versato, iscritta al Registro di Commercio e delle Società di Versailles (Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles) al numero 834157513, codice fiscale (Codice SIRET) n. 83415751300013, partita IVA (numero di TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée) n. FR09834157513, società di diritto francese;

a quanto sopra autorizzato giusta procura speciale sottoscritta in data 14 ottobre 2022 redatta e autenticata, in italiano e francese, dal Notaio Pierre Yves LEQUERRE di Parigi (FRANCIA) che in originale trovasi allegata all'atto che precede sotto la lettera "A";

cittadini italiani, delle cui identità personali, qualifica e poteri, io Notaio sono certo.

In Roma, nel mio studio il ventuno ottobre duemilaventidue.

TULLIO CIMMINO - NOTAIO - (SIGILLO)

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



PROCURA SPECIALE

La "SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S." con sede legale in 5 Place des Frères Montgolfier 78280 Guyancourt (FRANCIA), capitale sociale Euro 9.116.700,00 (nove milioni e centosedicimila settecento euro virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro di Commercio e delle Società di Versailles (*Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles*) al numero 834157513, codice fiscale (Codice SIRET) n. 83415751300013, partita IVA (numero di TVA - *Taxe sur la Valeur Ajoutée*) n. FR09834157513, rappresentata dal signor Jean-Marc FORT nato il 23/03/1964 a Toulouse (FRANCIA), domiciliato per la carica presso la sede legale della società, in qualità di Procuratore autorizzato in forza dei poteri conferitigli dall'Assemblea dei Soci del 1° aprile 2021

PREMESSO CHE

1.- In data 01/12/2021 la Stazione Appaltante **Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale** ha pubblicato l'Avviso esplorativo finalizzato a conoscere e selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Verifica ai fine della validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, della progettazione per la "Realizzazione della Nova Diga Foranea del Porto di Genova"; la medesima Stazione Appaltante ha pubblicato i successivi Avvisi di rettifica e proroga dei termini Prot. 09/12/2021.0038645.U e Prot. 14/12/2021.0039121.U. Con Determinazione del Dirigente n. 53 del 11/02/2022, il **COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA**, ha approvato l'indizione della gara d'appalto a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Verifica ai fine della validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, della progettazione per la "Realizzazione della Nova Diga Foranea del Porto di Genova" CIG: 9087388DCC - CUP: C39B18000060006.

2.- "SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S." e " ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A. " hanno partecipato alla Gara dichiarando espressamente la loro intenzione di dare vita, in caso di aggiudicazione, ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese indicando ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A., con sede legale in 00165 - Roma Via delle Fornaci n. 44, quale mandataria capogruppo.

3.- La proposta di aggiudicazione a favore del suddetto **R.T.I. ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.**, capofila mandataria, e **SOCOTEC CONSTRUCTION SAS** è divenuta aggiudicazione, come da decreto n.328 del 20/04/2022, pubblicato ai sensi di legge in Amministrazione Trasparente. L'aggiudicazione è diventata efficace in seguito alla verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, come da relativo verbale n. 33441 del 22/09/2022.

TUTTO CIO' PREMESSO

La **SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S.** con il presente **NOMINA e COSTITUISCE** suo procuratore speciale, per quanto infra-generale il signor:

--- Tommaso PAOLUZI VINCENTI MARERI

nato a Roma il 15 Novembre 1969

residente in 00197 Roma - Via dei Monti Parioli n. 4,

AFFINCHE'

il medesimo in nome, vece, conto ed interesse di essa società mandante, abbia a compiere i seguenti atti:

- costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di tipo orizzontale, al fine dell'espletamento dell'Affidamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.



- conferire mandato speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile alla società "ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A.";
- determinare quote di partecipazione al Raggruppamento pari al 30% (trenta per cento);
- assumere tutti gli obblighi conseguenti;
- compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione delle attività da parte del presente Raggruppamento.

Al nominato procuratore vengono infine conferiti i più ampi poteri per l'espletamento dell'incarico e così a mero titolo esemplificativo potrà rendere dichiarazioni, sottoscrivere documenti, compiere in genere tutto quanto riterrà, utile, necessario, conveniente ed anche solo opportuno, così che mai possa eccipirsi carenza o indeterminatezza di poteri.

Il tutto, a titolo gratuito, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di Legge e da esaurirsi in unico atto e contesto, con obbligo del rendiconto.

La procura è regolata dalla legge italiana e deve essere interpretata ai sensi della stessa.

Jean-Marc FORT



h.

Maître Pierre-Yves LEQUERRÉ

Certifie la matérialité de la

signature de M. *Jean-Marc*
FORT

apposée et contre.

~~à l'usage~~

AUTENTICA DI FIRMA



Attesto e certifico, io sottoscritto Notaio Pierre-Yves LEQUERRÉ, iscritto al Collegio notarile Paris che il Signor Franck Jean-Marc FORT nato il 23/03/1962 a Toulouse (FRANCIA), della cui identità personale io sono certo, ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla su estesa Procura Speciale.

Pierre-Yves LEQUERRÉ

14 octobre 2022



MANDAT SPÉCIAL

« SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S. » dont le siège est 5 Place des Frères Montgolfier 78280 Guyancourt (FRANCE), au capital de 9.116.700,00 euros (neuf millions cent seize mille sept cent euros virgule zéro zéro) entièrement libéré, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 834157513, SIRET n° 83415751300013, numéro de TVA FR09834157513, représentée par Monsieur Jean-Marc FORT, né le 23/03/1964 à Toulouse (FRANCIA), domicilié pour le bureau au siège social de la société et dûment habilité aux fins des présentes et pourvu des pouvoirs au terme des décisions de l'associé unique de la Société en date du 1er avril 2021

ATTENDU QUE

1.- Le 01/12/2021, le Pouvoir adjudicateur de l'Autorité du système portuaire de la Mer Ligure Occidentale a publié l'Avis exploratoire visant à rechercher et à



sélectionner les opérateurs économiques intéressés à participer à la procédure négociée pour l'attribution du service de Vérification pour la validation, aux termes de l'art. 26 du décret législatif n° 50/2016, du projet de "Réalisation de la Nova Diga Foranea du Port de Gênes" ; le même Pouvoir adjudicateur a publié les Avis ultérieurs de modification et de prolongation des termes Prot. 09/12/2021.0038645.U et Prot. 14/12/2021.0039121.U. Par Détermination du Gérant n° 53 du 11/02/2022, le **COMMISSAIRE EXTRAORDINAIRE DE LA NOUVELLE DIGUE FORANEA DE GENES** a approuvé l'appel d'offres par procédure négociée pour l'attribution du service de Vérification aux fins de validation, conformément à l'art. 26 du décret législatif 50/2016, du projet pour la "Réalisation de la Nova Diga Foranea du port de Gênes" CIG : 9087388DCC - CUP : C39B180060006.

2.- « **SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S.** » et « **ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A.** » dont le siège est à Rome (Italie), ont participé à l'appel d'offres en déclarant expressément leur intention de constituer un Groupement Momentané d'Entreprises (GME) en nommant **ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A.** mandataire chef de groupement.

3.- La proposition d'attribution du marché en faveur de la société **R.T.I. ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.**, chef de file, et de **SOCOTEC CONSTRUCTION SAS**, mentionnée ci-dessus, est devenue effective, conformément au décret n° 328 du 20/04/2022, publié conformément à la loi dans l'Administration Transparente. L'attribution est devenue effective après la vérification des exigences conformément à l'article 80 du décret législatif n° 50/2016, selon le procès-verbal correspondant n° 33441 du 22/09/2022.

TOUT CECI ÉTANT DIT

« **SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S.** », **NOMME et CONSTITUE** par la présente son mandataire spécial, dans la mesure des présentes : Monsieur
---- Tommaso PAOLUZI VINCENTI MARERI
né à Rome le 15 Novembre 1969
résidant à 00197 Rome - Via dei Monte Parioli n. 4

AFIN QUE

Celui-ci, au nom, à la place, pour le compte et dans l'intérêt de la société mandante, il accomplisse les actes suivants :

- constituer un Groupement Momentané d'Entreprises, de type horizontal, en vue de l'exécution de l'Attribution en vertu de l'art. 48 du Décret législatif italien 50/2016 ;
- accorder un mandat spécial, avec représentation gratuite et irrévocable, à la société « **ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A.** » ;
- déterminer le taux de participation au Groupement du 30 % (trente pour cent) ;
- assumer toutes les obligations qui en découlent ;
- accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution des activités de la part du présent Groupement.

Le mandataire est enfin investi des pouvoirs les plus étendus pour exercer ses fonctions et, à titre d'exemple, pourra effectuer des déclarations, signer des documents, accomplir en général tout ce qu'il juge utile, nécessaire, intéressant



et opportun, de sorte qu'aucune carence ou non détermination de pouvoirs ne puisse jamais être opposée.

Le tout à titre gratuit, avec promesse de ratification et validation selon les obligations légales et à mettre à exécution en un seul acte et contexte, avec engagement de compte-rendu.

Le mandat est régi par la loi italienne et doit être interprété aux termes de celle-ci.

Jean Marc Fort



Maître Pierre-Yves LEQUERRÉ

Certifie la matérialité de la

signature de M. Jean-Marc
FORT

apposée ci-contre.

ci-dessus.




AUTHENTIFICATION DE LA SIGNATURE

J'atteste et certifie, moi le notaire soussigné Pierre-Yves LEQUERRÉ, inscrit au Conseil des Notaires Paris.

que M. Jean-Marc FORT né le 23/03/1962 à Toulouse (FRANCE), dont je suis certain de l'identité personnelle, a apposé sa signature en ma présence au bas du Mandat Spécial ci-dessus.

Pierre-Yves LEQUERRÉ

14 octobre 2022



ALLEGATO B. RACC. N. 93836



Commissario Straordinario
Nuova Diga Foranea di Genova

ESITO DI GARA

P.3062 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA
CIG: 9087388DCC - CUP: C39B18000060006

Importo a base d'appalto: € 5.011.898,08.- oltre oneri previdenziali se dovuti (oneri della sicurezza non presenti ed IVA non imponibile).

Operatori economici invitati a seguito di manifestazione di interesse: 4

Offerte ricevute: 3 (RTI Conteco Check S.R.L. - Inarcheck S.p.A. - No Gap Control S.R.L.; RTI Its Controlli Tecnici S.p.A. - Socotec Construction S.A.S.; RTI Rina Check S.R.L. - B.V.I. S.p.A.).

L'appalto è stato aggiudicato all'Operatore Economico RTI Its Controlli Tecnici S.p.A. - Socotec Construction S.A.S. (P.IVA mandataria 15323181006), che ha offerto il ribasso del 85%, ottenendo il punteggio totale di punti 93,56/100.

Importo di aggiudicazione: € 751.784,71.- oltre oneri previdenziali se dovuti (oneri della sicurezza non presenti ed IVA non imponibile).

La proposta di aggiudicazione è divenuta **aggiudicazione**, come da decreto n.328 del 20/04/2022, pubblicato ai sensi di legge in Amministrazione Trasparente.


L'aggiudicazione è diventata **efficace** in seguito alla verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, come da relativo verbale n. 33441 del 22/09/2022.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Vaccari.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via pec al seguente indirizzo: appalti.prgstr@pec.portsofgenoa.com.

Genova, 22/09/2022

Il RUP
(Dott. Ing. Marco Vaccari)



Almaudis, Gianni

Tommaso Polini Vicenti, Tesei



Commissario Straordinario Realizzazione Nuova Diga foranea di Genova
Palazzo San Giorgio, via della Mercanzia 2 - 16124 Genova | C.F./P.IVA 02443880998
T. +39 010241 2533 / 3002 / 3000 | digaforanea@portsofgenoa.com - commissario.digaforanea.genova@pec.portsofgenoa.com
www.commissario.digaforanea.genova.it

aspmaio.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si
attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale





Staff Programma Straordinario

P.3062 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA

Richiesta documenti di aggiudicazione e dichiarazioni sostitutive ex artt. 67 e 91, comma 4 D.Lgs. 159/2011

Spett. le
Its Controlli Tecnici SpA
Mandataria in RTI

via pec

Con la presente si comunica che l'aggiudicazione del servizio in oggetto è divenuta efficace in data odierna, come da esito pubblicato sul profilo del presente committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Per addivenire alla stipula contrattuale devono quindi essere trasmessi, **entro il termine di quindici giorni** dalla ricezione della presente nota, i sotto riportati documenti:

1. mandato collettivo speciale con rappresentanza, ex art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, del costituendo R.T.I.;
2. dichiarazione di cui all'allegato schema, da trascriversi su carta intestata, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010;
3. dichiarazione di cui all'allegato schema, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 e seguenti del D.P.R. n. 187 del 11/05/1991, da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo RTI.

Inoltre, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, codesto Operatore Economico, stante il ribasso offerto pari al 85% sull'importo a base d'asta, è tenuto a costituire la **garanzia definitiva** per un importo di **€ 1.127.677,06.-** fatte salve le riduzioni, ove applicabili, previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Si fa presente che detta garanzia definitiva dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e, inoltre, dovrà essere costituita secondo le prescrizioni di cui all'art. 103, comma 4 e 9, del D.Lgs. succitato. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra, importa la decadenza dell'affidamento e le relative penali previste all'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Si comunica, inoltre, che l'eventuale anticipazione dell'importo contrattuale, se richiesta, è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880996 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

o assicurativa costituita secondo le prescrizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.

In ultimo, al fine di procedere con le necessarie verifiche di legge ai sensi delle **leggi antimafia**, si chiede di inviare l'allegata dichiarazione sostitutiva, debitamente compilata con l'indicazione dei famigliari maggiorenni conviventi, da parte di tutti i soggetti (come da istruzioni allegate, a seconda del tipo di società) partecipanti al R.T.I.


Si prega di inviare quanto richiesto all'indirizzo pec:
appalti.prgstr@pec.portsofgenoa.com.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Ing. Marco Vaccari)

Almauro Illari

Tancredi Paolo Vincenti Pizzi



All.:
Modulo Flussi finanziari ex L. 136/2010
Modulo Composizione societaria D.P.R. n. 187 del 11.5.1991
Modulo Dichiarazione sostitutiva famigliari conviventi ex D.Lgs. 159/2011
Istruzioni per la compilazione dichiarazione ex D.Lgs. 159/2011



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, composta di quattordici pagine inclusa la presente, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.LGS.7 marzo 2005 n. 82 già modificato dall'art. 15 del D.LGS N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010, che si rilascia per usi consentiti. Roma, li 24 ottobre 2022 - Firmato digitalmente
Tullio Cimmino Notaio



Firmato digitalmente da TULLIO
CIMMINO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

aspmal0.AOO Portsofgenoa - Prot. 27/03/2023.0012770.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CASTELLANA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale informatico numero 19557 di Repertorio e numero 9456 di Raccolta, sottoscritto dalle parti e da me Notaio mediante apposizione delle rispettive firme digitali.

La presente copia informatica si compone di numero 119 (centodiciannove) pagine elettroniche.

Si rilascia con apposizione della firma digitale di me Notaio per gli usi consentiti dalla legge.

Genova, li 24 marzo 2023 nel mio studio in Via Roma 8/8.

